1867

N° 355

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (franco ai confini)		»	52	27	15

FIRENZE, Sabato 28 Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

I signori, ai quali scade l'associazione col giorno 31 dicembre 1867 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la *fascia* alle domande d'abbonamento ed alle lettere di reclamo.

Pei prezzi d'*associazione* veggasi in capo al giornale.

Qualsiasi *invio*, o *reclamo* che risguardi l'*associazione* o la *spedizione* del giornale, i *vaglia postali*, le domande d'*inserzioni* od *annunzi* debbono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE alla

AMMINISTRAZIONE della GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA
(Via del Castellaccio, FIRENZE).

La *Gazzetta Ufficiale* si pubblica nelle ore pomeridiane.

PARTE UFFICIALE

Il numero 4094 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri e ministro segretario di Stato per gli affari esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione consolare conchiusa tra l'Italia e la Spagna, e sottoscritta a Sant'Ildefonso addì 21 luglio 1867, le cui ratificazioni furono scambiate in Madrid li 2 novembre corrente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 21 novembre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. MENABREA.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione consolare essendo stata conchiusa tra l'Italia e la Spagna, e sottoscritta dai rispettivi plenipotenziari in Sant'Ildefonso addì ventuno del mese di luglio del corrente anno mille ottocento sessantasette;

Convenzione del seguente tenore:

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà la Regina delle Spagne, persuasi della convenienza di fissare con chiarezza i diritti civili dei loro sudditi, non che i diritti, privilegi e immunità reciproche dei rispettivi consoli, vice consoli ed agenti consolari, determinando le loro funzioni, e le obbligazioni a cui saranno rispettivamente soggetti nei due paesi, hanno risoluto di conchiudere una Convenzione consolare, e per tal fine hanno nominato per loro plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia

Il marchese Camillo Di Bella-Caracciolo, grande ufficiale del Reale Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, gran cordone dell'Ordine di Cristo di Portogallo, decorato dell'Ordine Ottomano del Medjidiè di prima classe, ecc. ecc., suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà la Regina delle Spagne;

e Sua Maestà la Regina delle Spagne

Don Lorenzo Arrazola, cavaliere gran croce dell'Ordine Reale e distinto di Carlo III e dell'Ordine Reale d'Isabella la Cattolica di Spagna, dell'Ordine della Concezione di Villaviciosa di Portogallo e di quello di San Gregorio Magno degli Stati Pontifici; senatore del Regno; già presidente del Consiglio dei ministri, ministro di grazia e giustizia, consigliere della Corona, deputato alle Cortes e presidente della Corte suprema di giustizia, membro della Reale Accademia di scienze morali e politiche e di quella di archeologia del principe Alfonso, primo segretario di Stato pel dipartimento degli affari esteri, ecc. ecc., i quali dopo la presentazione dei loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1. I sudditi di ciascuna delle due parti contraenti godranno reciprocamente negli Stati e possessi dell'altra, al pari dei nazionali, della stessa libertà e protezione per entrare colle loro navi e i loro carichi in tutti i luoghi, porti e fiumi che sono o saranno aperti al commercio estero; per viaggiare, risiedere e commerciare tanto all'ingrosso che al minuto, prendere in affitto od occupar case, magazzini e botteghe, effettuare trasporti di merci e denaro per mare e per terra, ricevere, consegnare tanto dall'interno, quanto dall'estero, pagando sempre i soli diritti dalla legge imposti ai nazionali; per vendere e comperare direttamente o per intermedia persona a loro scelta, e fissare i prezzi dei beni, effetti, mercanzie ed oggetti qualsiansi, tanto se importati quanto se nazionali, sia che li vendano all'interno o li esportino, conformandosi in ogni caso alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel paese; per fare i loro affari da sè, presentare alle dogane le loro proprie dichiarazioni o farsi sostituire da qualunque persona essi giudichino opportuno, e mediante la sola mercede espressamente fra loro pattuita; ed infine per far valere e difendere i loro diritti davanti ai giudici e tribunali del paese, impiegando a tale effetto gli avvocati, procuratori od agenti che essi stessi eleggano.

Art. 2. Gl'Italiani in Ispagna e gli Spagnuoli in Italia avranno reciprocamente diritto di acquistare e possedere beni di ogni specie e natura, così mobili che immobili, e liberamente disporne per compra, vendita, donazione, permuta, matrimonio, testamento, successione intestata, ed in qualsiasi altro modo, al pari dei nazionali, sotto le stesse condizioni, e non pagando altri diritti, contribuzioni e tasse, all'infuori di quelle che sono dalle leggi imposte ai cittadini del paese.

Art. 3. I sudditi di ciascuno degli Stati contraenti godranno nel territorio dell'altro, così per rispetto alle loro persone, come per rispetto alle loro proprietà, degli stessi diritti civili e privilegi che sono e saranno accordati ai nazionali, uniformandosi però sempre alle leggi del paese, e non potranno in nissun caso venir sottoposti a carichi, contribuzioni o imposte, di qualunque natura essi siano, diversi o maggiori di quelli che gravitano sui nazionali.

Art. 4. Gl'Italiani in Ispagna e gli Spagnuoli in Italia saranno esenti da ogni servizio personale, così negli eserciti di terra e di mare, come nelle guardie e milizie nazionali; saranno pure dispensati da ogni ufficio giudiziario, amministrativo e comunale, e da tutte le contribuzioni di guerra, requisizioni, anticipazioni o servigi militari di qualunque specie. Sarà tuttavia fatta eccezione per gli oneri annessi al possedimento o alla locazione d'immobili per le prestazioni e requisizioni militari, alle quali tutti i sudditi del paese fossero chiamati a concorrere come proprietari o come locatari fondiarii.

Gl'Italiani in Ispagna e gli Spagnuoli in Italia non potranno venir sottoposti a nessun sequestro, nè i loro bastimenti, carichi, merci ed effetti esser trattenuti per qualsiasi uso pubblico, senza previo accordo od indennità fissata su basi giuste ed eque fra le parti interessate.

Art. 5. Le alte parti contraenti dichiarano di riconoscere reciprocamente a tutte le società anonime od altre commerciali, industriali e finanziarie, costituite od autorizzate in base alle leggi particolari all'uno dei due paesi, la facoltà di esercitare tutti i loro diritti e di stare in giudizio dinanzi ai tribunali per far valere o difendere le loro ragioni in tutti i territori degli Stati e possessi dell'altro, senza altra condizione fuorchè quella di uniformarsi alle leggi in vigore nei predetti Stati e possessi. Rimane inteso che questa disposizione si applica così alle compagnie e società costituite ed autorizzate anteriormente alla stipulazione della presente convenzione, come a quelle che lo saranno in appresso.

Art. 6. Ciascuna delle alte parti contraenti avrà facoltà di stabilire consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari nei porti, città e terre del territorio dell'altra, riservandosi rispettivamente il diritto di eccettuare quelle località che si giudicasse conveniente.

Non potrà però questa riserva applicarsi ad una delle alte parti contraenti, senza che si applichi egualmente a tutte le altre potenze.

Art. 7. Perchè i consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari siano ammessi e riconosciuti come tali, dovranno presentare la patente di loro nomina, e sulla presentazione di quella si spedirà l'*exequatur* libero di spese e previe le formalità stabitite in ciascuno dei due paesi.

Sulla presentazione dell'*exequatur* l'autorità superiore della provincia, distretto o dipartimento, in cui abbiano da risiedere detti agenti, comunicherà gli ordini opportuni alle altre autorità del medesimo, affinchè in tutti i punti che questo comprende li appoggino nell'esercizio delle loro funzioni officiali, e rispettino e facciano rispettare le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi che loro spettano per la presente convenzione.

Art. 8. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari sudditi dello Stato che li nomina, godranno della esenzione dall'alloggio militare e da qualsiasi carico o servizio pubblico, sì di carattere municipale che di altra specie. Egualmente saranno esenti da contribuzioni dirette, siano personali, o mobiliari, o suntuarie, imposte dallo Stato, o dalle provincie, o dai comuni; ma se i detti agenti fossero commercianti, o esercitassero qualche industria, o possedessero beni immobili, si considereranno in condizione eguale a quella degli altri sudditi dello Stato a cui appartengono per tutto ciò che si riferisce a carichi e contribuzioni generali.

Art. 9. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari, sudditi dello Stato che li nomina, e che non esercitino il commercio, nè alcuna specie d'industria, non saranno obbligati a comparire come testimoni davanti i tribunali del paese in cui risiedono. Però non potranno negare le loro dichiarazioni quando l'autorità giudiziaria si trasferisca al loro domicilio perchè le porgano a viva voce, o se le chiede loro per iscritto, o deleghi per riceverle un pubblico notaio in Ispagna, o un funzionario debitamente autorizzato in Italia. In qualunque di questi casi avranno l'obbligo di adempiere ai desiderii dell'autorità nel termine, giorno ed ora che la medesima avrà indicato, senza frapporre dilazioni non necessarie.

Art. 10. I consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari, essendo sudditi dello Stato che li nomina, godranno della immunità personale, senza che possano essere arrestati nè imprigionati che per delitti gravi; ma se i detti agenti fossero commercianti, andranno soggetti all'arresto personale soltanto per cause commerciali, e non mai per causa civile.

Art. 11. I consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari potranno collocare sopra la porta esterna del consolato o vice consolato lo stemma della loro nazione, con questa iscrizione: *Consolato* o *Vice Consolato di*....

Potranno pure inalberare la bandiera del loro paese nella casa consolare nei giorni di solennità pubbliche, religiose o nazionali, come ancora nelle altre occasioni di uso; ma cesserà l'esercizio di questo doppio privilegio quando i detti agenti risiedano nella capitale ove si trova l'ambasciata o la legazione del loro paese.

Avranno parimenti facoltà di spiegare la bandiera nazionale rispettiva nel battello che li conduca nel porto a disimpegnare funzioni di loro competenza.

Art. 12. Gli archivi consolari saranno in tutti i tempi inviolabili, e le autorità territoriali non potranno sotto alcun pretesto visitare o sequestrare le carte appartenenti ai medesimi, che dovranno sempre esser completamente separate dai libri e carte attenenti al commercio e industria che possano esercitare i rispettivi consoli e vice consoli.

Art. 13. Nei casi d'impedimento, assenza o morte dei consoli generali, consoli e vice consoli, gli alunni consolari, cancellieri e segretari che fossero già stati presentati come tali alle autorità rispettive, saranno ammessi di pieno diritto, secondo il loro ordine gerarchico, ad incaricarsi interinalmente delle funzioni consolari, senza che possa opporsi loro alcun impedimento dalle autorità locali. Per contrario dovranno queste prestar loro assistenza e protezione, e mantener loro, durante l'interinato, tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi stipulati nella presente Convenzione a favore degli agenti consolari rispettivi.

Art. 14. I consoli generali e consoli potranno nominare vice consoli e agenti consolari nelle città, porti e terre dei loro distretti rispettivi, salva sempre l'approvazione del Governo territoriale.

Questi agenti potranno essere scelti indistintamente fra i cittadini dei due paesi, come anche fra gli stranieri, e saranno muniti di una patente rilasciata dal console che li avrà nominati e sotto gli ordini del quale dovranno esercitare le loro funzioni. Essi godranno dei medesimi privilegi ed immunità stipulate nella presente convenzione, salve le eccezioni contenute negli articoli 8 e 10.

Art. 15. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari potranno indirizzarsi alle autorità del loro distretto per reclamare contro qualunque infrazione dei trattati o convenzioni esistenti fra i due paesi, e contro qualsiasi abuso di cui si lamentassero i loro connazionali. Se le loro rimostranze non fossero accolte dalle autorità del distretto, o se la risoluzione presa da queste non sembrasse loro soddisfacente, potranno anche ricorrere, in mancanza di agente diplomatico del loro paese, al Governo dello Stato in cui risiedono.

Art. 16. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari dei due paesi, o loro cancellieri, avranno il diritto di ricevere nelle loro cancellerie, nel domicilio delle parti e a bordo delle navi della loro nazione, le dichiarazioni che abbiano a prestare i capitani, equipaggi e passeggieri, negozianti e qualunque altro suddito del loro paese.

Parimente avranno facoltà di ricevere come notari le disposizioni testamentarie dei loro nazionali, e tutti gli altri atti notarili, anche quando tali atti abbiano per oggetto la costituzione di ipoteche sui beni situati nel paese a cui appartiene il console o l'agente consolare. In tal caso si applicheranno le disposizioni speciali in vigore in ciascuno dei due paesi.

I detti agenti avranno inoltre il diritto di ricevere nelle loro rispettive cancellerie tutti i contratti che involgano obbligazioni personali fra uno o più dei loro connazionali ed altre persone del paese in cui risiedono, come pure tutti quelli che, sebbene d'interesse esclusivo dei nazionali del paese in cui si celebrano, si riferiscono a beni situati o ad affari che debbano trattarsi in qualche luogo della nazione a cui appartiene l'agente consolare davanti al quale si formassero detti atti.

Le testimonianze od attestazioni di tali atti, debitamente legalizzati da detti agenti, e segnati col bollo d'ufficio del consolato, viceconsolato od agenzia consolare, faranno fede in giudizio e fuori di giudizio, così negli Stati di Spagna come d'Italia, ed avranno la medesima forza e valore che se fossero rogate da notari od altri pubblici ufficiali dell'uno o dell'altro paese, purchè questi atti siano distesi nella forma richiesta dalle leggi dello Stato a cui appartengono i consoli, viceconsoli od agenti consolari, e siano poi stati sottoposti al bollo, registrazione, ed a tutte le altre formalità che si usano nel paese in cui l'atto deve eseguirsi.

Quando si dubiti della autenticità di un documento pubblico registrato nella cancelleria di uno dei consolati rispettivi, non dovrà negarsi il suo confronto con l'originale, dietro domanda della parte interessata, che potrà assistere all'operazione se lo stimerà conveniente.

I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari rispettivi potranno tradurre e legalizzare ogni specie di documenti emanati dalle autorità o funzionari del loro paese. Queste traduzioni e legalizzazioni avranno in quello di loro residenza la medesima forza e valore, che se fossero fatte da interpreti giurati del territorio.

Art. 17. In caso di decesso di qualche suddito di una delle parti contraenti nel territorio dell'altra, le autorità locali dovranno avvisare immediatamente il console generale, console, viceconsole o agente consolare nel cui distretto sia occorso il decesso. Essi dovranno da parte loro dare lo stesso avviso alle autorità locali, quando giunga prima a loro notizia.

Quando un italiano in Ispagna o uno spagnuolo in Italia fosse morto senza far testamento, nè designare esecutore testamentario, o se gli eredi legittimi o testamentari fossero minorenni, incapaci od assenti, o se gli esecutori testamentari nominati fossero incapaci o non si trovassero nel luogo dove si apre la successione, i consoli generali, consoli, vice consoli e agenti consolari della nazione del defunto avranno il diritto di procedere successivamente alle seguenti operazioni:

1° A porre i sigilli, d'ufficio o sulla domanda delle parti interessate, sovra tutti i beni immobili e carte del defunto, avvertendo di questa operazione l'autorità locale competente, che potrà assistere ed apporre anche i suoi proprii sigilli.

Questi sigilli, come pure quelli dell'agente consolare, non dovranno togliersi senza il consenso dell'autorità locale. Nondimeno, se dopo un avviso diretto dal console o vice console all'autorità locale per invitarla ad assistere alla levata dei doppii sigilli, questa non comparisse dentro un termine di quarantott'ore dal ricevimento dell'avviso, il detto agente potrà procedere da solo a tale operazione.

2° Formare l'inventario di tutti i beni ed effetti del defunto in presenza dell'autorità locale, se questa avesse concorso all'atto in seguito della indicata notificazione.

L'autorità locale apporrà la sua firma ai processi verbali redatti in sua presenza, senza che pel suo intervento d'ufficio nelle medesime possa esigere diritti di alcuna specie.

3° Provvedere alla vendita all'asta pubblica di tutti gli effetti mobili della successione che potranno deteriorarsi, e di quelli che siano di difficile conservazione, come pure dei raccolti od effetti per la di cui alienazione si presentino circostanze favorevoli.

4° Deporre in luogo sicuro gli effetti e valori inventariati, conservare l'ammontare dei crediti e delle rendite che si riscuoteranno, ed i prodotti delle vendite che si percepiranno, nella casa consolare, ovvero confidarli a qualche commerciante che presenti buone guarentigie. In ambedue i casi dovrà procedersi d'accordo con l'autorità locale che sia intervenuta nelle operazioni anteriori, se, dopo la convocazione a cui si riferisce il paragrafo seguente, si presentassero sudditi del paese o di una terza potenza come interessati nella successione.

5° Annunziare la morte avvenuta, e convocare per mezzo dei periodici del luogo, e del paese del defunto se fosse necessario, i creditori che potessero esistere verso la successione, affinchè facciano valere i rispettivi crediti debitamente giustificati dentro il termine legale di ciascun paese.

Se si presentassero creditori contro la successione, dovrà operarsi il pagamento dei loro crediti nei quindici giorni dalla terminazione dell'inventario se risulterà esservi numerario sufficiente per quell'oggetto, ed in caso contrario subito che potranno realizzarsi fondi nei modi più convenienti, oppure dentro il tempo che si determini di comune accordo fra il console e la maggioranza degl'interessati. Se i consoli rispettivi negassero il pagamento di uno o più dei crediti presentati, allegando l'insufficienza dei beni della successione per soddisfarli, i creditori potranno, se ciò stimino utile ai loro interessi, chiedere all'autorità competente la facoltà di costituirsi in istato di unione.

Ottenuta tale dichiarazione coi mezzi legali stabiliti in ciascuna delle due nazioni rispettivamente, i consoli o vice consoli dovranno fare immediatamente consegna all'autorità giudiziaria, od ai sindaci del fallimento secondo i casi, di tutti i documenti, effetti e valori appartenenti alla successione, e resterà a carico dei detti agenti la rappresentazione degli eredi assenti, minori o incapaci.

6° Amministrare e liquidare, o da sè o mediante persona nominata sotto la loro responsabilità, la successione, senza che l'autorità locale possa intervenire in tali operazioni, salvo che i sudditi del paese o di una terza Potenza avessero a far valere diritti sulla successione stessa, chè in tal caso, se insorgessero difficoltà procedenti principalmente da qualche reclamo che dia luogo a contesa fra le parti, non avendo i consoli generali, consoli, vice consoli o agenti consolari alcun diritto di risolverle, dovranno conoscerne i tribunali del paese, ai quali spetta il provvedere e giudicare sopra le medesime.

I detti agenti consolari agiranno allora come rappresentanti della successione, cioè a dire che, conservando l'amministrazione ed il diritto di liquidare definitivamente l'eredità, come pure quello di procedere alla vendita degli effetti nei termini anteriormente prescritti, veglieranno agl'interessi degli eredi, con facoltà di designare gli avvocati incaricati di sostenere i loro diritti dinanzi ai tribunali, restando inteso che debbono somministrar loro tutte le carte e documenti propri a rischiarare la questione che si sommette al loro giudizio.

Pronunziata la sentenza, i consoli generali, consoli, vice consoli o agenti consolari dovranno eseguirla, se da essa non venga interposto appello, e continueranno altresì di pieno diritto la liquidazione che fosse stata sospesa fino al termine del giudizio.

7° Consegnare l'eredità o il suo prodotto agli eredi legittimi o ai loro mandatari, ma soltanto dopo spirato il termine di mesi sei dal giorno in cui l'annunzio della morte avvenuta fu pubblicato nei giornali.

8° Costituire, ogni qualvolta ne sia il caso, la tutela o la cura secondo le leggi del paese proprio.

Art. 18. Morendo un italiano in Ispagna, o uno spagnuolo in Italia, in un luogo ove non vi fosse un agente consolare di sua nazione, l'autorità locale competente procederà, giusta la legislazione del paese, all'inventario degli effetti e alla liquidazione dei beni lasciati, con obbligo di render conto nel più breve tempo possibile del resultato delle sue operazioni alla ambasciata o legazione rispettiva, o al consolato o vice consolato più prossimo al luogo in cui si è aperta la successione; ma fino dal momento che si presenti o in persona, o per mezzo di qualche delegato, l'agente consolare più vicino al luogo dove si è aperta la detta successione, lo intervento dell'autorità locale dovrà uniformarsi al disposto dall'art. 17 di questa convenzione.

Art. 19. I consoli generali, consoli, vice consoli od agenti consolari di amendue le nazioni conosceranno esclusivamente degli atti d'inventario, e delle altre operazioni preventive per la conservazione dei beni ereditarii, lasciati da marinari e passeggieri della loro nazione morti a terra od a bordo delle navi del loro paese, sia durante la traversata, sia nel porto dove approdarono.

Art. 20. I consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari potranno portarsi personalmente, o inviare un loro delegato, a bordo delle navi di loro nazione già ammesse a libera pratica, interrogare i capitani e gli equipaggi, esaminare le carte di bordo, ricevere le dichiarazioni sopra il loro viaggio e gl'incidenti della traversata, formare i manifesti, ed agevolare la spedizione dei loro bastimenti, e finalmente accompagnarli davanti ai tribunali e negli uffizi amministrativi del paese, per servir loro d'interpreti ed agenti negli affari che avessero a trattare, o per le domande che dovessero porgere.

I funzionari dell'ordine giudiziario e le guardie ed ufficiali della dogana non potranno in verun caso praticare visite o ricerche a bordo delle navi, senza essere accompagnati dal console o vice console della nazione a cui le navi appartengono.

Parimenti dovranno dare opportuno avviso ai detti agenti consolari, perchè si trovino presenti alle dichiarazioni che i capitani e gli equipaggi avessero da fare dinanzi ai tribunali ed uffizi locali, affine di evitare qualunque equivoco o malinteso, che potesse pregiudicare alla buona amministrazione della giustizia.

L'avviso che per tali atti ed altre diligenze analoghe si dirigerà ai consoli o vice consoli, indicherà l'ora precisa, e se i consoli o vice consoli ommettessero di recarsi personalmente o per mezzo di delegati, si procederà all'atto senza la loro presenza.

Art. 21. In tutto ciò che riguarda la polizia dei porti, il caricamento e lo scaricamento delle navi, e la sicurezza delle merci, beni ed effetti, si osserveranno le leggi, gli statuti ed i regolamenti del paese.

I consoli generali, consoli, vice consoli od agenti consolari saranno esclusivamente incaricati di mantenere l'ordine interno a bordo delle navi mercantili di loro nazione, e conosceranno soli delle questioni di qualunque genere, che insorgano fra il capitano, gli ufficiali ed i marinari, e segnatamente quelle relative al soldo ed all'adempimento degli accordi convenuti reciprocamente.

Le autorità locali non potranno intervenire se non quando i disordini o eccessi, che occorrano a bordo delle navi, siano di tal natura che perturbino la tranquillità o l'ordine pubblico a terra o nel porto, o quando una persona del paese od estranea all'equipaggio si trovi implicata nei disordini.

In tutti gli altri casi le dette autorità si limiteranno a coadiuvare efficacemente i consoli e vice consoli, quando questi ne facciano domanda, per far arrestare od incarcerare qualcuno degli individui iscritti nel ruolo dell'equipaggio, ogni volta che per qualche motivo lo riputassero conveniente.

Art. 22. I consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari potranno far arrestare e rinviare, sia a bordo, sia al loro paese, i marinai e qualsiasi altra persona che formi parte dell'equipaggio delle navi mercantili e da guerra di loro nazione, che ne avessero disertato.

Per tal fine dovranno indirizzarsi per iscritto alle autorità locali competenti, e giustificare mediante esibizione dei registri della nave o del ruolo dell'equipaggio, o di un estratto di questo documento, o mediante copia autentica del medesimo se la nave fosse partita, che le persone reclamate formavano realmente parte dell'equipaggio.

Sulla presentazione di tale richiesta, così giustificata, non potrà negarsi la consegna di tali individui.

Si darà inoltre a detti agenti consolari ogni assistenza ed aiuto per la ricerca e l'arresto di

questi disertori, i quali saranno imprigionati, e saranno custoditi nelle carceri del paese a richiesta e spese del console o vice console, finchè questo non trovi occasione di farli rimpatriare.

Tale arresto non potrà durare più di tre mesi, passati i quali, mediante avviso al console da darsi tre giorni prima, sarà posto in libertà l'arrestato, e non si potrà tornare ad arrestarlo per lo stesso motivo.

Ciò nondimeno, se il disertore avesse commesso alcun delitto a terra, potrà l'autorità locale differire la estradizione finchè il tribunale abbia pronunziato la sentenza, e questa abbia avuto piena ed intera esecuzione.

Le alte parti contraenti convengono che i marinai ed altri individui dell'equipaggio, sudditi del paese in cui abbia luogo la diserzione, restano eccettuati dalle stipulazioni della presente convenzione.

Art. 23. Semprechè non vi sia convenzione in contrario fra gli armatori, noleggiatori, caricatori ed assicuratori, le avarie sofferte durante la navigazione delle navi dei due paesi, sia che entrino nei porti rispettivi volontariamente, sia che vi approdino per forza maggiore, saranno regolate dai consoli generali, consoli e viceconsoli della rispettiva nazione, salvo che si trovassero interessati in queste avarie sudditi del paese in cui risieggono i detti agenti, o sudditi di una terza potenza, poichè in tal caso spetterà la loro cognizione all'autorità locale competente, se non intervenga compromesso o amichevole componimento fra tutti gli interessati.

Art. 24. In caso di naufragio o investimento di una nave appartenente al Governo o ai sudditi dell'una delle alte parti contraenti sul litorale dell'altra, le autorità dovranno informarne il console generale, console, viceconsole o agente consolare del distretto, o in sua mancanza il console generale, consolo, viceconsole o agente consolare più prossimo al luogo del sinistro.

Tutte le operazioni relative al salvamento delle navi spagnuole che avessero naufragato od investito nelle acque territoriali d'Italia, saranno dirette dai consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari di Spagna, e reciprocamente tutte le operazioni relative al salvamento delle navi italiane che avessero naufragato o investito nelle acque territoriali di Spagna, saranno dirette dai consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari d'Italia.

L'intervento delle autorità locali avrà luogo unicamente nei due paesi per assistere gli agenti consolari a mantenere l'ordine, e guarentire l'interesse dei ricuperatori estranei all'equipaggio, o assicurare la esecuzione delle disposizioni che debbono osservarsi per l'ingresso e l'egresso delle merci salvate.

Nell'assenza e fino all'arrivo dei consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari, oppure delle persone da loro a tal fine delegate, le autorità locali dovranno prendere tutti i provvedimenti necessari per la protezione degli individui e la conservazione degli effetti che si fossero salvati dal naufragio.

L'intervento delle autorità locali in tutti questi casi non darà luogo a percezione di diritti di sorta, salvo quelli cui andrebbero soggetti in simili casi i bastimenti nazionali, e salvo il rimborso delle spese cagionate dalle operazioni di salvataggio e dalla conservazione degli oggetti salvati.

In caso di dubbio sulla nazionalità delle navi naufragate, i provvedimenti menzionati nel presente articolo saranno di esclusiva competenza delle autorità locali.

Le alte parti contraenti convengono inoltre che le mercanzie ed effetti salvati non saranno soggetti al pagamento di alcun diritto di dogana, a meno che non vengano destinate al consumo interno.

Art. 25. Tutte le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili ed avranno esecuzione così nella penisola spagnuola ed isole adiacenti, Baleari e Canarie, e nelle possessioni spagnuole della costa settentrionale dell'Africa, aperte o che verranno in seguito aperte al commercio straniero, come in Italia e suoi dominii.

Art. 26. Tutte le clausole di questa Convenzione concernenti le successioni, i naufragi e i salvataggi, saranno applicabili alle possessioni oltremarine di Spagna, colle riserve contenute nel regime speciale cui sono soggette le dette possessioni.

Art. 27. Resta convenuto altresì che i consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari rispettivi, come pure i cancellieri, segretari, alunni od applicati consolari, godranno nei due paesi di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi attualmente concessi, o che saranno concessi agli agenti di egual grado della nazione la più favorita.

Art. 28. La presente Convenzione resterà in vigore per lo spazio di nove anni, computabili dal giorno dello scambio delle ratifiche; ma se nessuna delle alte parti contraenti non avrà annunziato officialmente all'altra, un anno prima dello spirare del termine, l'intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà ad aver vigore per ambe le parti per un altro anno dal giorno della dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui questa abbia luogo.

Art. 29. Le stipulazioni contenute negli articoli precedenti saranno esecutorie nei due Stati immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche.

Art. 30. La presente Convenzione sarà approvata e ratificata dalle due alte parti contraenti, e le ratifiche si schiambieranno in Madrid nel più breve termine.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione, e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatta in Sant'Ildefonso, in doppio originale, il dì ventuno di luglio dell'anno mille ottocento sessantasette.

(L. S.) BELLA CARACCIOLO.
(L. S.) LORENZO ARRAZOLA.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovra scritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Date a Firenze, addì diciotto del mese di agosto, l'anno del Signore mille ottocento sessantasette e del Regno Nostro il decimonono.

VITTORIO EMANUELE.
Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri
P. DI CAMPELLO.

Il numero 4103 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 13 del Nostro Reale decreto 23 dicembre 1866, n° 3452;

Visto l'articolo 35 del regolamento 18 febbraio 1867, firmato d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 8 giugno 1867;

Esaminato lo statuto ed il bilancio pel Comizio agricolo del circondario di Solmona;

Sulla proposta del suddetto Nostro ministro segretario di Stato per gli affari di agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il Comizio agrario del circondario di Solmona, provincia di Abruzzo Ulteriore II, è legalmente costituito ed è riconosciuto come stabilimento di pubblica utilità, e quindi come ente morale può acquistare, ricevere, possedere ed alienare, secondo la legge civile, qualunque sorta di beni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 5 dicembre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

BROGLIO.

S. M. ha fatto le seguenti nomine e promozioni nell'Ordine Mauriziano:

Sulla proposta del ministro dell'interno con decreti in data 5, 8, 11 dicembre 1867:

A gran cordone:

Corsi di Bosnasco conte comm. Carlo, presidente nella Corte d'appello di Torino, senatore del Regno, presidente dell'ospedale di carità, e direttore dell'ospedale generale di San Giovanni in Torino.

Ad uffiziali:

Crescimanno cav. Giacomo, sindaco del comune di Caltagirone;

Baldacchini cav. Michele, presidente del Consiglio direttivo degli asili infantili di Napoli;

Mattei cav. avv. Augusto, consigliere delegato nella prefettura della provincia di Palermo.

A cavalieri:

Naccari comm. Antonio, sindaco del comune di Chioggia;

Renier dott. Domenico Andrea, medico in Chioggia;

Bullo avv. Antonio, consigliere provinciale di Venezia;

Petrucci dott. Raffaele, di Napoli;

Ciccopieri conte Enrico, di Gragnano;

Rossi Napoleone, sindaco del comune di Campofreddo.

Sulla proposta del ministro della guerra con decreti in data 11, 15, 18 e 21 dicembre:

Ad uffiziale:

Oleario di Bellagente nob. Giuseppe, maggiore nei depositi cavalli stalloni in ritiro.

A cavalieri:

Baratti Luigi Giuseppe Ottavio, maggiore in ritiro;

Sauvaigne Augusto, maggiore nello stato maggiore delle piazze, in riposo;

Garrone Giovanni Francesco, maggiore nel 5° reggimento bersaglieri.

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici con decreti in data 15 dicembre:

A cavalieri:

Rognoni Carlo, vicepresidente del Comizio agrario di Parma;

Manzi Samuele, console degli orefici di Napoli;

Marsili Ferdinando di Firenze;

Zuppinger Gian Giacomo, industriale di Bergamo;

Farina Antonio;

Zuppinger Edoardo, industriale di Bergamo;

Gatti Annibale, professore di pittura;

Cialdi Giuseppe, architetto.

Sulla proposta del ministro della istruzione pubblica con decreti in data 15 e 18 dicembre:

Ad uffiziale:

Spina cav. Gaetano Leonardo.

A cavalieri:

De Fabris Emilio, professore nella R. Accademia di belle arti di Firenze;

Ferrarotti avv. Teonesto.

Sulla proposta del ministro delle finanze con decreti in data 18 dicembre:

A gran cordone:

Duchoqué-Lambardi comm. Augusto, presidente della Corte dei conti.

Ad uffiziali:

Zobi cav. prof. Antonio;

Plebano cav. avv. Achille, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze.

Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia con decreto in data 18 dicembre:

A cavaliere:

Caldonazzo Aurelio, consigliere del tribunale provinciale di Treviso, in pensione.

Sulla proposta del ministro degli affari esteri con decreto in data 21 dicembre:

A cavaliere:

Argenti ingegnere Giovanni.

S. M. sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti ha fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Con decreti del 24 novembre 1867:

Esperson Ignazio, vicepresidente del tribunale civile e correzionale di Bari, tramutato a Brescia;

Boni Angelo, id. a Lecce, id. a Bari;

Corsi Raffaele, giudice del tribunale civile e correzionale di Monte Pulciano, applicato all'ufficio d'istruzione in Grosseto, nominato vice presidente del tribunale di Lecce;

Cipriani Gianfrancesco, id. del tribunale di Perugia, id. ad Aquila;

Carrelli Achille, id. di Ascoli, id. a Trapani;

Spalazzi Serafino, id. di Camerino, tramutato ad Ascoli;

Bandini Adamo, giudice in soprannumero del tribunale di Parma, rimesso in pianta presso il tribunale di Perugia;

Gabrielli Pietro, sostituto procuratore del Re in soprannumero a Camerino, nominato giudice dello stesso tribunale di Camerino.

Con decreti del 28 novembre 1867:

Ferrari conte cav. Calcedonio, consigliere di Corte d'appello in aspettativa, richiamato in attività di servizio e destinato alla Corte d'appello in Trani;

Valiante Ottavio, giudice del tribunale di Sala, in aspettativa per motivi di salute, confermato in aspettativa per gli stessi motivi per altri 4 mesi;

Baviera Ignazio, aggiunto giudiciario presso il tribunale di Modica decaduto per non aver potuto prender possesso della carica, nuovamente nominato aggiunto giudiciario presso lo stesso tribunale;

Satti Agostino, giudice del tribunale di Pavullo, tramutato a Montepulciano ed applicato all'ufficio d'istruzione in Grosseto;

Panini Carlo, id. di Reggio Emilia in soprannumero, rimesso in pianta presso il tribunale di Pavullo;

Sozzi Ludovico, sostituto procuratore del Re in soprannumero presso il tribunale di Parma, nominato giudice del tribunale civile e correzionale di San Miniato;

Capitanco Nicola, giudice del tribunale di Castrovillari, applicato all'ufficio d'istruzione penale in Palermo, tramutato a Palermo rimanendo applicato presso l'ufficio d'istruzione penale;

Giorgi Eugenio, pretore del mandamento 2° di Bologna, nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Castrovillari;

Speranza Giuseppe, pretore a Pollica, nominato giudice del tribunale di Castrovillari.

Con decreti del 1° dicembre 1867:

Morrone cav. Mauro, presidente di sezione presso la Corte di appello di Napoli, promosso alla 1ª categoria;

Gardini Edoardo, procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Fermo, nominato sostituto procuratore generale presso la sezione di Corte d'appello in Macerata;

Romano Antonio, giudice del tribunale civile e correzionale di Matera, tramutato al tribunale d'Isernia.

S. M. sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti ha fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Con decreti del 28 novembre 1867:

Falcetti Bernardino, reggente il posto di cancelliere al tribunale civile e correzionale di Sondrio, è nominato cancelliere del tribunale civile e correzionale di Sondrio;

De Capoa Ascanio, vice cancelliere al tribunale civile e correzionale di Lagonegro, tramutato al tribunale civile e correzionale di Ariano;

Verrati Pasquale, segretario alla Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Lecco, tramutato alla Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Pavia;

Lanzi Pietro, vice cancelliere alla pretura mandamentale di Oggionno, chiamato a reggere il posto di segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Lecco;

Mellini Giuseppe, cancelliere della pretura di Tenda, nominato in seguito a sua domanda vice cancelliere aggiunto al tribunale commerciale di Genova.

Con decreti del 30 novembre 1867:

Mancini Beniamino, commesso del tribunale civile e correzionale di Rossano, collocato in aspettativa per motivi di famiglia in seguito a sua domanda per mesi sei;

Perez Michele, vice cancelliere al tribunale civile e correzionale di Sciacca, tramutato al tribunale civile e correzionale di Palermo;

Azzara Michele, cancelliere della pretura di Burgio, nominato vice cancelliere al tribunale civile e correzionale di Sciacca;

Boselli Ettore, vice cancelliere della pretura di San Donato d'Enza, applicato alla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Parma, nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Parma;

Mascalchi Fabio, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Arezzo, chiamato a reggere il posto di vice cancelliere al tribunale civile e correzionale di Arezzo;

Canonero Francesco, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Montepulciano, applicato a quello di Arezzo, tramutato al tribunale civile e correzionale di Arezzo;

Mosciaro Filippo, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Gerace, già in aspettativa per motivi di salute, dispensato dal servizio;

Mantelli Pietro, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Gerace, chiamato a reggere il posto di segretario della Regia procura presso il tribunale di Gerace;

Pontieri Giuseppe, vice cancelliere al tribunale civile e correzionale di Monteleone, collocato in aspettativa per motivi di famiglia e per lo spazio di mesi tre.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLA MARINA.

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E SERVIZIO MILITARE.

Notificanza.

È aperto un pubblico concorso per via di esami per l'ammissione di n° 15 volontari nel Corpo di commissariato della marina militare, sulle basi stabilite dal R. decreto 12 marzo 1863.

I giovani, i quali aspirano ad essere ammessi a tale concorso, dovranno provare, mediante presentazione di regolari documenti:

1° Di essere entrati nel 18° e di non avere oltrepassato il 28° anno di età;

2° Di essere per nascita o per naturalizzazione italiani;

3° Di aver compiuto il corso di rettorica, o quello speciale in un istituto di pubblica istruzione, e di avere in entrambi i casi subito con successo l'esame definitivo.

Le domande di ammissione, corredate dei prescritti documenti e di un certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune dell'aspirante, dovranno essere presentate non più tardi del 5 gennaio 1868 ai Commissariati generali dei dipartimenti marittimi in Genova, Napoli e Venezia, ovvero direttamente al Ministero della marina in Firenze. Tali domande dovranno essere estese su carta da bollo, ed in esse dovrà indicarsi il luogo di abitazione degli aspiranti. Non saranno ammessi agli esami gli aspiranti, i quali non risultassero fisicamente atti al servizio militare.

I nomi dei candidati ammessi saranno pubblicati presso i Commissariati generali dei tre dipartimenti marittimi e presso il Ministero.

Gli esami avranno principio nel giorno 20 gennaio detto in ciascuna sede dei tre dipartimenti marittimi, cioè in Genova, Napoli ed in Venezia.

Essi saranno dati in iscritto e si aggireranno:
Sulle lingue italiana e francese;
Sull'aritmetica;
Sulla storia e sulla geografia.

I candidati saranno senz'altro rimandati ove non posseggano una discreta calligrafia.

La conoscenza della lingua inglese, o la qualità di figlio di R. impiegato o di militare, sono titoli a preferenza in caso di parità di merito.

I candidati, ai quali, per avere ottenuto un maggior numero di punti di merito, competerebbero i posti in concorso, saranno indistintamente addetti agli uffici dei Commissariati generali, e dei Commissariati secondari, od a quelli dei contabili di magazzino, pel termine di un anno per esperimento della loro attitudine prima di essere definitivamente nominati volontari.

Quest'anno sarà però loro computato come servizio per tutti gli effetti che di ragione.

I volontari che non facessero buona prova nel periodo di tempo anzi accennato saranno senza altro rimandati anche prima della scadenza dell'anno di prova.

Firenze, lì 19 novembre 1867.

Il Ministro: PROVANA.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Avviso di concorso.

Si rende noto che sono poste a concorso le cattedre vacanti negl'istituti e scuole segnate nel seguente prospetto.

Il concorso sarà per titoli e per esami davanti apposita Commissione in Palermo.

Coloro che aspirano ad alcuna delle cattedre infraindicate dovranno trasmettere prima del 30 gennaio prossimo le loro domande estese in carta da bollo e franche di porto alla presidenza del Consiglio di perfezionamento presso l'Istituto industriale e professionale in Palermo, indicando in modo preciso il posto al quale aspirano e se intendono di concorrere solo per titoli od anche per esami.

In caso di concorso a vari posti per parte di uno stesso concorrente, esso dovrà trasmettere altrettante domande quanti sono i posti ai quali concorre.

Firenze, 21 dicembre 1867.

Il Direttore capo della 3ª divisione
MAESTRI.

Sede degl'istituti e materie d'insegnamento.	Assegno annuo.
MESSINA.— *Scuola di nautica e costruzione navale aggregata all'Istituto.*	
Costruzione navale e disegno relativo	L. 1200
MODICA. — *Istituto industriale e professionale.*	
Economia industriale e commerciale, statistica e diritto	» 1760
RIPOSTO. — *Scuola di nautica e costruzione navale.*	
Matematiche, costruzione e disegno navale	» 1600
Lettere italiane, geografia, storia e diritto	» 1200
TRAPANI. — *Scuola di nautica e costruzione navale.*	
Matematiche, costruzione e disegno navale	» 1600
Lettere italiane, geografia, storia e diritto	» 1200

(I direttori dei varii periodici italiani sono pregati di riprodurre il suddetto avviso.)

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Avviso di concorso

Si rende noto che è posta a concorso la cattedra vacante di fisica industriale nell'Istituto tecnico di Brescia, alla quale è annesso l'annuo stipendio di L. 1,600.

Il concorso sarà per titoli.

Coloro che aspirano alla cattedra suddetta dovranno trasmettere prima del 1° aprile 1868 le loro domande estese in carta da bollo a lire 1 a questo Ministero e comprovare d'avere soddisfatto alle prescrizioni dell'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1866, n° MDCCCXXXXIV (*).

L'esame dei titoli dei concorrenti sarà deferito alla Giunta di vigilanza sull'istruzione industriale e professionale in Brescia secondo quanto prescrive l'art. 30 del regolamento approvato col Regio decreto 18 ottobre 1865, n° MDCCXII.

Firenze, 16 dicembre 1867.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
MAESTRI.

(*) L'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1866 suricordato prescrive che nessuno potrà esser nominato professore negli istituti industriali e professionali se non avrà conseguito il diploma di professore dal R. Museo industriale o da altro istituto autorizzato a conferirlo, a meno che per opere pubblicate non ne sia riconosciuto singolarmente meritevole o per lodevole esercizio d'insegnamento per il corso d'un triennio non sia proposto come professore titolare dal Consiglio delle scuole al ministro di agricoltura, industria e commercio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(*Seconda pubblicazione*).

Si è chiesto il tramutamento di una rendita di lire 90 del consolidato 5 per cento rappresentata dal certificato n° 116035, al nome di Zarra Angelo, fu Loreto, domiciliato in Napoli, allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di Zara Angelo, fu Loreto, ecc.

Si diffida perciò chiunque possa avere interesse a tale rendita che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, sarà operato il chiesto tramutamento.

Torino, 9 dicembre 1867.

Per il Direttore Generale
L'ispettore generale: M. D'ARIENZO.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Morning Post*:

Il progetto del viceré d'Egitto per l'abolizione della giurisdizione dei consoli inglesi nei suoi dominii è concepito semplicemente per farsi più assoluto di quello che è. La giurisdizione consolare nelle presenti circostanze è assai cattiva, ma la giurisdizione araba in altre circostanze sarebbe peggiore.

E in vero nessun mercante inglese vorrebbe acconsentire a fare affari sotto leggi amministrate dagli Egiziani; nissun piato sarebbe deciso da un tribunale indigeno coi principii più ovvii della legge e della giustizia. I verdetti sarebbero provocati da autorità che hanno de' metodi sommari per farsi obbedire in Egitto. Se nissuna autorità fosse direttamente interessata nel risultato del processo, la decisione sarebbe falsa. Quanto ad un tribunale misto sarebbe una modificazione di questi mali, e siccome gli Arabi voterebbero invariabilmente nel modo e negli effetti più graditi al viceré ed ai suoi amici, la decisione sarebbe sempre in mano di quegli Europei che s'inducessero, o per minaccie o per carezze, a votare con essi.

FRANCIA.— Il *Mémorial diplomatique* scrive:

Nell'atto stesso che noi approvavamo fino da principio il progetto formulato dal Governo francese di deferire la questione romana ad una Conferenza di tutte le potenze, non ci dissimulavamo che la proposta del gabinetto delle Tuileries incontrerebbe necessariamente delle numerose e gravi difficoltà. Infatti se non havvi potenza la quale non abbia interessi personali in questa questione, ognuno comprende che questi interessi non hanno dappertutto la stessa intensità, nè lo stesso scopo da raggiungere. Di qui la necessità di lunghe trattative e di attivi negoziati coi Gabinetti per indurli ad aderire alla proposta francese e per fissare le basi della soluzione a cui dovrebbe pervenirsi.

Senza dubbio gli ostacoli che finora ha incontrati il progetto di conferenza non sono interamente superati, ma possiamo assicurare che le trattative, lungi dall'essere abbandonate, come si pretese male interpretando un articolo del *Constitutionnel*, non sono neppure rallentate e continuano attivissime.

— In ordine alle asserzioni della *France* che cinque giornali francesi si siano venduti alla Prussia, il *Monitore prussiano* dice:

« Il Governo del re non avrebbe tenuto nessun conto di questa asserzione come di tante altre se essa non fosse stata portata davanti al Corpo legislativo francese, senza che si sia immediatamente riconosciuta la sua assoluta falsità.

« Siamo ufficialmente autorizzati a dichiarare che questa asserzione, nel suo assieme come nei suoi particolari, e relativamente a ciascuno dei giornali incriminati, come riguardo alle cifre delle diverse somme annunziate, è compiutamente falsa ed interamente imaginaria. »

AUSTRIA. — È vero, dice il *Mémorial diplomatique*, che il barone Budberg ha l'abitudine di chiedere ogni anno un congedo; ma non è meno vero che non è il cuore dell'inverno che i diplomatici russi scelgono onde recarsi a Pietroburgo, seppure non vi sono chiamati d'ufficio. Gli è ciò che ha precisamente luogo in questo momento; giacchè non solo il barone Budberg, ma anche i rappresentanti russi a Vienna ed a Costantinopoli sono stati chiamati dallo Czar per partecipare alle deliberazioni che si apriranno sullo scorcio dell'annata sotto la presidenza del principe Gortschakow ed alle quali si era trattato di invitare anche il barone di Brunow, ambasciatore di Russia a Londra; ma il nestore dei diplomatici russi ha fatta valere la sua età ed il rigore della stagione per venire dispensato da tale viaggio.

Le nostre lettere da Vienna, prosegue il *Mémorial*, constatano che il gabinetto austriaco di fronte agli attacchi passionati a cui l'*Invalido russo* e la *Corrispondenza russa* si sono abbandonati contro l'accordo franco-austriaco nella quistione d'Oriente, si è commosso per la riunione diplomatica di cui parliamo. È di ciò che intese far cenno il conte Andrassy presidente del Ministero ungherese quando in uno dei suoi ultimi discorsi esclamò « che se un nemico qualunque si avvisasse di attaccare l'Austria, presto si sarebbe convinti che l'impero appoggiato dall'Ungheria non è più da contarsi fra gli Stati ammalati. »

Frattanto, per prepararsi ad ogni eventualità il Governo austriaco ha giudicato a proposito di prendere le sue precauzioni dal lato della Russia. A questo scopo l'effettivo di tutti i reggimenti accantonati nella Gallizia verrà completato. Si è anche occupati della formazione dei quinti battaglioni. Quando il passaggio dei Carpazi, che in questo momento è ostruito dalle nevi, tornerà libero, il corpo d'armata della Gallizia riceverà dei considerevoli rinforzi tolti dall'Ungheria. Tutte queste truppe sono già provvedute di armi perfezionate.

— Il *Mémorial* ha ricevuti da Vienna dei particolari autentici sulle trattative per la formazione del ministero cisleitano, la cui lista venne sottoposta il 22 corrente all'aggradimento dell'imperatore Francesco Giuseppe.

La combinazione ministeriale che i giornali di Vienna avevano considerata come fissa è stata improvvisamente compromessa dal rifiuto del signor Herbst di accettare un portafoglio qualunque.

Di fronte a tale rifiuto il signor Giskra ha dichiarato di non poter entrare nella combinazione senza che vi partecipasse uno dei principali capi del suo partito.

Cedendo finalmente alle istanze dei suoi amici il signor Herbst ha consentito a divenire ministro senza portafoglio, ma ponendo le seguenti condizioni:

1. Formazione di una Commissione incaricata di un profondo esame della situazione generale delle finanze austriache;

2. Modificazione del concordato in via legislativa pel caso in cui la Corte di Roma si rifiutasse a rivederlo;

3. Riorganizzazione compiuta di tutta l'amministrazione politica nel senso delle nuove leggi organiche;

4. Severa economia in tutte le spese e riduzione delle pensioni troppo elevate che si pagano ad antichi funzionari civili e militari.

Queste condizioni essendo state accettate dietro preventivo concerto fra il barone de Beust e gli altri membri del ministero cisleitano, questo ministero risulta così costituito:

Presidente del Consiglio, principe Carlo di Auersperg;

Luogotenente del presidente del Consiglio e ministro dell'amministrazione militare e di polizia, conte di Taaffe;

Ministro dell'interno, Giskra;

Finanze, Brestel;

Giustizia, Berger;

Commercio e lavori pubblici, signor Winterstein;

Istruzione pubblica e culti, cav. Hasner;
Agricoltura, conte Alfredo Potosky;
Ministro senza portafoglio, sig. Herbst.

Il presidente del Consiglio ed il ministro dell'agricoltura appartengono alla Camera dei Signori e gli altri membri del gabinetto, alla Camera dei deputati.

Il signor Winterstein che finora è stato presidente della Camera di commercio di Vienna è israelita.

— Scrivono da Vienna allo stesso giornale che il barone Werther ministro di Prussia presso la Corte austriaca non fa più alcun mistero del suo prossimo richiamo. Il di lui successore verrà elevato al rango di ambasciatore e porterà il titolo di rappresentante della Confederazione tedesca del Nord.

Conforme al desiderio espresso ultimamente dalla Corte di Berlino di ristabilire fra l'Austria e la Prussia le amichevoli relazioni di altravolta, la Corte di Vienna non eleverà alcuna obbiezione alla nomina dell'ambasciatore federale.

Il corrispondente del *Mémorial* pensa che la Francia farà altrettanto.

AMERICA. — Il *Morning Post* ha da Nuova York, 12 dicembre (col *Weser*):

È stato presentato al Senato un *bill* per dichiarare irriti e vuoti tutti gli atti e leggi del governo confederato. Il signor Morrell pronunziò in quell'assemblea un discorso in favore del *bill* che chiede il rimborso in oro dopo il 9 gennaio 1868 di tutte le banconote dello Stato che non portano legalmente interesse, come pure la vendita di tutto l'eccedente in oro che dopo il 9 gennaio si troverà nel Tesoro.

Il signor Bunks, nella Camera dei rapresentanti, annunciò che il governo preparava un progetto da sottoporsi al Congresso, intorno al processo ed alla carcerazione dei cittadini americani nella Inghilterra.

La voce della rivoluzione di Durango (Messico) è contraddetta.

Nuova York, 13 dicembre.

Un telegramma dall'Avana, in data dell'11 corrente dice correr voce che il presidente Baaz ha offerto la baia di Samana agli Stati Uniti per un prestito di 1,000,000 di dollari in oro.

Ad Haiti continuano a riunirsi delle bande di insorgenti.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Domenica, 29 corr., la Società del Quartetto di Firenze darà il 4º *Concerto*, ad un'ora pomeridiana, nella sala filarmonica. Vi prenderanno parte col rinomato violinista signor Wilhelmy i signori Papini, Sbolci, Bruni, Leschi, Sauvage, Jandelli e Campostrini.

— La *Gazzetta Militare* annunzia che il 12º battaglione bersaglieri da Avezzano si è trasferito a Celano.

— Scrivono da Livorno alla *Nazione* che domenica 22 decorso, nella sala magna del liceo furono dispensati i premi agli alunni delle scuole serali della Società promotrice della cultura popolare. Dei trecento alunni che frequentano le scuole furono premiati 121. I premi consisterono in libri utili ai bisogni del popolo, donati da vari editori, da socii e comprati coi fondi della Società; e con gentile pensiero ognuna delle cinque classi portava un nome che ricordava donatori e sostenitori della Società, e i nomi erano: Real Governo, Comitato delle signore livornesi, cavaliere colonnello Giuseppe Batti, conte Federigo De-Larderell. Assisterono alla cerimonia il prefetto, il sindaco, l'assessore per la istruzione comunale, parecchi consiglieri e pubblici distinti officiali, parecchie distinte signore e una folla di gente varia che empiè di buon'ora la sala. Il professore A. Targioni-Tozzetti lesse un elegante discorso, nel quale accennò l'origine e lo scopo della Società, della quale è benemerito presidente, ed espose la necessità di diffondere l'istruzione popolare e di richiamare l'arte alle tradizioni patrie, ritemprandola di nuovo vigore nel sentimento popolare dal quale nacque. Durante la dispensa dei premi l'adunanza fu rallegrata dalle armonie della banda musicale del 35° di fanteria. In altra sala poi erano esposti i lavori degli alunni, dai quali apparve quanto sia efficace l'insegnamento che si porge loro.

— Dalle notizie date dal console federale Welti nel Consiglio nazionale svizzero circa al fucile Wetterli togliamo le seguenti più importanti:

Dopo che il fucile modello venne sottoposto all'esperimento di 110 colpi, e ne risultò veruna alterazione, nemmeno il bisogno di pulirlo, alcuni di questi fucili furono distribuiti ai soldati. Furono con ciascuno di essi fatti 1160 colpi in un giorno prima che occorresse di pulirli. Con ciascun fucile si fecero 1600 a 1800 colpi, e si eseguirono altri esperimenti, senza che l'arma ne soffrisse avaria. I risultati del tiro furono: Da un perito carabiniere, a fuoco celere (a ripetizione), 14 colpi in 39 secondi, a 300 passi tutti colpirono il bersaglio; in posizione giacente in 42 secondi, in ginocchio in 38 secondi. Caricando ad ogni colpo in 2 minuti 27 colpi a 300 passi tutti nel bersaglio, in ginocchio e giacenti qualche cosa più. Facendo fuoco senza mirare i 14 colpi furono fatti in 26 secondi. Da soldati non esercitati: dapprincipio per 20 colpi comandati occorsero minuti 6 1/4, poscia 5,33 secondi, indi 4 e 55 secondi. Nel fuoco celere 5 uomini in minuti 2 e 1/2 fecero 100 colpi, di cui il 60 per cento buoni; e coi fuochi del magazzino 14 colpi in un minuto e 35 secondi. L'uso misto diede 10 colpi al minuto. Quindi il fucile Wetterli supera sinora ogni altro per la celerità del fuoco. Le difficoltà di costruzione sono ora superate. La chiudenda è scelta, come lo è il pezzo di chiusura quanto nei fucili ad ago e Chassepot; il meccanismo non subì alterazione che per effetto delle munizioni, che si dovettero aquistare dall'Inghilterra e dall'America, e che nel consumo dell'involucro lasciano molto a desiderare. La Commissione ha perciò proposto al Consiglio federale di introdurre il fucile Wetterli per tutta la fanteria. Il Consiglio federale però non se ne è ancora occupato, non avendo ancora tutti gli atti. Il dipartimento militare poi, prima di decidere la quistione, vuol sottoporre l'arma ad esperimenti più ampi. Coll'introduzione del fucile a retrocarica l'arte della guerra e la tattica subiranno una rivoluzione, e la decisione degli scontri sarà più rapida, per cui cade anche il timore dell'esaurimento delle munizioni.

— Ecco alcune particolarità sulla catastrofe di Newcastle on Tyne. Una certa quantità di nitroglicerina era stata consegnata ad un commissionario di mercanzia della città. Provvisoriamente fu messa in una cantina di Clot Marhet, vicino alla succursale della Banca d'Inghilterra. Questo fatto è stato saputo dall'autorità locale, la quale se n'è occupata. Dopo varie infruttuose operazioni per trasportare in luogo sicuro i vasi ove era il liquido pericoloso, fu deciso di distruggerlo. Il signor Mawson scheriffo di Newcastle e chimico abilissimo consigliò di sotterrare quei vasi entro qualche vecchio pozzo delle vicinanze, lo che riuscì bene per sei dei detti vasi.

Ma in fondo a tre di quelli furono trovate delle materie cristallizzate, il Mawson ordinò di interrarle a parte.

Il risultato fu deplorabile; avvenne una esplosione terribile che cagionò la morte di quattro persone. Il Mawson ed un Bryson furono gravemente feriti, e si teme che muoiano.

Sembra che i Feniani siano numerosissimi a Newcastle. Corse voce che potevano avere avuto parte in quella sventura. Fu detto che la polizia aveva trovato cinque casse di fuoco feniano accanto al muro della Banca d'Inghilterra; ma i fatti che togliamo al *Newcastle Chronicle* pare che siano veri.

Un telegramma speciale del *Leeds Mercury* dice i Feniani non hanno nulla che fare con l'esplosione della nitroglicerina. Tuttavia per far tornare la tranquillità sarà necessaria un'inchiesta efficace.

(*Evening Star*)

— Da un notevole discorso pronunziato al Corpo legislativo francese dal signor Magnin nella presente occasione in cui il Corpo medesimo sta occupandosi di un progetto di legge per riformare il sistema di reclutamento dell'armata di terra e di mare, si rilevano i seguenti fatti:

L'aumento della popolazione presso i popoli che non hanno armate permanenti così numerose come la Francia è molto maggiore che non sia nella Francia medesima. Le statistiche lo dimostrano. In Prussia l'aumento annuo è del 16 per 1,000; in Inghilterra del 14 per 1,000. In Francia del 5 per 1,000 soltanto. In certi paesi la popolazione impiega soli 50 anni a raddoppiarsi. In Francia lo stesso risultato non si verifica che in 150 anni.

Questo fatto viene dal signor Magnin attribuito in parte alla esagerazione dei contingenti, in parte alla eccessiva mortalità derivante da una grande agglomerazione d'uomini e dai fatti della guerra.

Dal 1791 al 1865 la Francia ha chiamati sotto le bandiere 7,680,000 uomini. Ai rispettivi focolari non ne sono ritornati che 4,390,000. Ne sono morti pertanto 3,290,000. La statistica dimostra che senza la guerra, la legge naturale di mortalità non ne avrebbe colpiti che 800,000. La guerra in 64 anni è adunque costata alla Francia 2,514,000 uomini.

Sotto l'aspetto finanziario:

Nel 1867 le spese per l'armata francese di terra furono 398 milioni, le spese per la marina furono di 185 milioni. A queste cifre bisogna aggiungere 158 milioni che vennero erogati senza consenso preventivo delle Camere ma per i quali si ottenne un *bill* d'indennità. Nè basta ancora. A tutte queste somme devonsi aggiungere gli interessi per i prestiti contratti dal 1855 in poi e che vennero impiegati in spese di guerra, cioè 110 milioni.

Per un calcolo compiuto dovrebbonsi ancora aggiungere a queste cifre i tre quarti del debito inscritto in Francia, giacchè decomponendolo si rileva che la maggior parte dei prestiti che lo hanno costituito vennero contratti in seguito ad una guerra o alla vigilia di farla.

Tutto sommato s'arriva ad un totale di 1 miliardo, 151 milioni per il 1867.

Il parallelo dei bilanci di Francia e di Prussia dal punto di vista delle spese necessarie al mantenimento dell'esercito e della marina offre dei notevoli contrasti.

In Francia le rendite sono di 53 franchi per testa e le spese di 54. In Prussia le rendite sono di 29 franchi per abitante e le spese per testa sono pure di 29 franchi.

Il servizio del debito pubblico costa in Francia 12 franchi e 30 cent. per abitante; in Prussia costa 1 fr. e 33 centesimi.

In Francia le spese di ciascun abitante per il mantenimento dello stato militare attuale sono di 11 fr. e 37 cent.; in Prussia è di 7 franchi e 70 cent. con una armata relativamente più considerevole.

— Il *Moniteur Universel* ritorna sulla morte del duca di Luynes colle seguenti parole:

La perdita sì dolorosa del duca di Luynes non poteva essere sentita più vivamente che alla Biblioteca imperiale, verso la quale quello scienziato erasi dimostrato tanto munifico donatore.

Non v'è dunque a fare le maraviglie che il Comitato consultivo di quel grande stabilimento sia stato convocato il giorno che si sparse la notizia della sua morte e abbia consegnato nel processo verbale di quell'adunanza le seguenti linee:

« L'amministratore generale esprime il profondo rammarico che ispira alla Biblioteca imperiale la notizia ricevuta oggi della morte del signor duca di Luynes. I diritti acquistati dal duca di Luynes alla riconoscenza della Biblioteca erano per ogni riguardo eccezionali. Questo grande stabilimento onorava in lui più che un donatore generoso ad esempio di Caylus, di Falconnet, o di altro qualsivoglia scienziato le cui liberalità hanno tanto notevolmente arricchito le nostre collezioni nazionali: la magnificenza senza esempio della donazione di Luynes faceva di colui che l'aveva compiuta un vero benefattore della Biblioteca. Per questo titolo la memoria che ha lasciato sarà custodita con pia gratitudine e con invariabile rispetto.

« Stimate, giusta l'inventario steso al tempo della donazione, alla somma di 1,224,904 fr., le collezioni formate dal duca di Luynes e da lui donate nel 1862 alla Biblioteca imperiale senza riservà di sorta, quelle collezioni, le più ricche nel loro genere che siansi fatte a' dì nostri, non comprendono meno di 7,889 oggetti, tra medaglie, vasi, bronzi, gioielli, frammenti di scultura ed altri segni dell'arte antica. Ma per quanto grande sia questa cifra, l'importanza maggiore delle collezioni di Luynes deriva dal valor archeologico, dall'eccellente stato della conservazione loro o dalla rarità.

« Affine di perpetuare la memoria dell'illustre scienziato che fece tanto dono alla Biblioteca imperiale l'amministratore esprime l'intenzione di entrare senza indugio in istanza presso S. E. il ministro della pubblica istruzione, per ottenere da lui che il busto del duca di Luynes sia collocato in mezzo a quei tesori de' quali la Biblioteca gli è debitore. L'amministratore aggiunge che egli si propone pure di sollicitare dal ministro l'autorizzazione di tener chiuso il dipartimento delle medaglie il giorno che si celebreranno le esequie del duca di Luynes per lasciare agl'impiegati di questo dipartimento la possibilità di recarsi ad una cerimonia alla quale certamente tutti i funzionari degli altri dipartimenti della Biblioteca imperiale, che non saranno necessariamente ritenuti dal servizio pubblico, si faranno un dovere di assistere ».

A tal riguardo si sollicitano istruzioni da S. E. il ministro dell'istruzione pubblica, il quale aveva colto tutte le occasioni per esprimere al duca di Luynes la profonda gratitudine del Governo dell'Imperatore.

— Leggesi nell'*Indépendant de la Moselle* del 21 corrente:

Il generale Lebœuf, presidente del Comitato d'artiglieria, ha esaminato, per ordine dell'Imperatore, un cannone recentemente inventato dal signor Noël di Nancy. Il generale constatò in questa nuova arma tali vantaggi che ne decise incontanente l'acquisto per conto dello Stato. Così l'invenzione Noël sta per trasformare il sistema dell'artiglieria francese altrettanto completamente quanto lo fece per l'armamento della fanteria l'adozione del fucile Chassepot.

— È noto che si produce nell'interno delle verghe di ferro, tanto alla fucina quanto sotto l'uso e l'influenza di vibrazioni ripetute, un cambiamento di disposizione molecolare che trasforma il ferro fibroso in ferro cristallino e di tenace lo rende fragile. Le rotture di sale che cagionano tanti accidenti sulle strade ferrate non riconoscono guari altra cagione.

Quindi si comprende di quanta importanza sarebbe il riconoscere questa alterazione di tessitura del metallo. Se ciò è stato finora impossibile, ora leggiamo nei giornali inglesi che un tal Sarby ha scoperto il modo di *scandagliare* l'interno delle verghe di ferro le più spesse mediante l'ago magnetico.

Se una verga è omogenea in tutta la sua massa, l'ago magnetico non subirà deviazioni violente se lo si conduce lentamente in direzione perpendicolare al meridiano magnetico del luogo; ma se si fa l'esperienza medesima con una verga che abbia nell'interno qualche sfaldatura o altro difetto qualunque invisibile, l'ago calamitato si agiterà quando le parti difettose passeranno sotto la sua punta. Un tremollio facilmente riconoscibile indicherà che la verga è da rigettare.

Nel cantiere di Woolwich si son fatte per cura dell'ammiragliato britannico varie esperienze per mettere in chiaro i fatti che furono esposti dall'inventore.

Di leggeri si comprende quanto importerebbe agli ingegneri di poter leggere ciò che succede nell'interno delle verghe di ferro e d'acciaio, sulla resistenza dei quali essi sono obbligati di fidare senza controllo in congiunture, nelle quali è posta in giuoco la vita di centinaia di persone.

— L'*Advertiser* di Honolulu rende conto di una scoperta molto importante stata fatta dal signor Long, capitano della baleniera il *Nilo*.

Pare che la stagione ultima sia stata in quei paraggi più dolce che non sia stata mai a memoria di pescatore di balene. Favorito dal tempo eccezionale, il *Nilo* potè toccare la latitudine 73 30. Giunto a quei paraggi il capitano Long sentì il marinaio di vedetta mandare il famoso grido « terra »! sogno di tutti gli esploratori.

Giusta i rapporti stati pubblicati si ha gran fondamento a supporre che quella terra altro non sia che il continente polare, da sì lungo tempo sospettato e oggetto di tante dotte discussioni. Il capitano Long ha potuto costeggiare quella terra e levarne un disegno. Il terreno è molto elevato. Al centro, verso 180° di latitudine, trovasi una montagna che pare sia un vulcano spento. Il capitano stima che abbia l'altezza di 3,000 piedi sul livello del mare. Le terre basse erano intieramente spoglie di neve e coperte di bella vegetazione.

Come sogliono i navigatori, il signor Long ha dato i nomi a quelle parti che furono da lui riconosciute. Tutte le terre, siano esse di continente o semplicemente di un'isola, hanno ricevuto la designazione di Terra di Wongell, dal nome del famoso esploratore russo. Una costa sita all'ovest e che s'avanza profondamente nel mare ha ricevuto il nome del marinaro di vedetta che la scorse primo, e chiamasi Capo Tommaso. Le coste dell'est ebbero il nome di Capo Harvan.

Non fu possibile riconoscere il nord di quella terra e il punto sino a cui arrivi. L'orizzonte era chiuso da varii ordini di montagne disposte le une dietro le altre, e ciò induce a credere che il capitano Long dovesse essere ancora assai lontano dall'estremità settentrionale.

— Il *Moniteur Universel* riceve da Londra i seguenti ragguagli intorno alla composizione dell'esercito spedizionario inglese dell'Abissinia:

Il corpo spedizionario consta di 12,000 combattenti, 8,000 dei quali sono indù e 4,000 europei. I secondi formano 4 reggimenti di fanteria, 2 squadroni di cavalleria e 5 batterie d'artiglieria. Fra le truppe indigene v'ha 9 reggimenti di fanteria, 4 reggimenti di cavalleria, 6 compagnie di zappatori, un reggimento di guastatori e una compagnia di artiglieria. Una delle batterie è munita di cannoni Armstrong, con una muta di elefanti per le montagne. La fanteria inglese porta il fucile Snider a retrocarica, e la fanteria indigena ha ricevuto un moschetto di nuovo sistema. Le munizioni sono trasportate sopra forgoni tirati da muli. Si sono previste le difficoltà che presenta il valico dei fiumi, e a quest'uopo fu ordinato un equipaggio da ponte che si trasporterà su carri. Il numero degli impiegati al seguito dell'esercito è ancor più grosso di quello dei combattenti, e non si è trascurato nulla perchè il servizio dell'intendenza proceda il meglio possibile sotto il doppio aspetto dell'alimentazione e dell'igiene. La quistione dei trasporti, la quale è di tanto momento pel successo dell'impresa, è stata l'obbietto di profondi studii e non si badò a spese. Furono radunate da 25 a 30 mila bestie da soma. Si acquistarono 24 mila muli nell'India, nell'Asia Minore, in Ispagna, in Egitto e in Siria. Vi sono inoltre cammelli d'Aden, buoi, ponei, elefanti di Calcutta. Le provvisioni di viveri, state fatte dal commissariato di Bombay, senza contare il danaro speso altrove, ed escluso l'acquisto delle armi e le spese di trasporto, salgono a 100 mila lire sterline al mese. Il trasporto della brigata di vanguardia, la quale non dà l'ottavo del totale del Corpo spedizionario, richiese cinque vascelli a vele di 5,000 tonnellate caduno e cinque piroscafi di egual tonnellaggio.

È noto che comandante supremo della spedizione è il generale sir Robert Napier, il quale guadagnò tutti i suoi gradi nelle campagne di Lahore, dei Sikhs, di Lucknow e di Gwalia.

— Leggesi nel *Daily telegraph*:

Alcuni signori francesi residenti a Londra hanno concepito ed in gran parte eseguito il pensiero di fondare un ospitale particolarmente destinato ai Francesi, Belgi, Svizzeri e generalmente alla popolazione estera residente nella capitale inglese. Esiste già una farmacia gratuita francese la quale, dall'epoca della sua fondazione nel 1861 ha somministrato gratuitamente medici e medicine a più di 7000 malati di diverse nazioni, ma essa non raggiunge precisamente lo scopo di un ospitale. Nessun dubbio che gli ospitali generali di Londra sieno aperti anche agli stranieri; ma l'esperienza ha fatto riconoscere che le cure impartite da medici e da infermieri che parlino la lingua propria dei malati esercitano una molto notevole influenza sulla guaguarigione loro e costituiscono in qualche modo una specie d'igiene morale.

In conseguenza un Comitato si è incaricato di raccogliere le oblazioni e di prendere per ora in affitto una fabbrica considerevole situata nel centro del quartiere francese e che verrà organizzata come ospitale. Il dottore Guéneau de Mussy ed altri eminenti medici francesi hanno promesso i loro servigi. La farmacia gratuita francese si riunirà all'ospitale tostochè esso sia definitivamente stabilito. Sembra che i residenti francesi di Londra di ogni condizione senza distinzione di partito politico si sono associati a quest'opera di carità. La Società di Nostra-Signora di Francia vi ha sottoscritto liberamente.

Fra i sottoscrittori vanno distinti: l'ambasciatore di Francia, principe di Latour d'Auvergne, il conte di Parigi, il duca di Chartres, il duca di Nemours, il duca d'Aumale, la principessa Margherita d'Orleans, il principe di Joinville, la duchessa di Newcastle, la signora Meyer de Rothschild, il signor Desvaux, tesoriere, il signor E. Rimmel, segretario onorario, ecc. ecc. Venne del pari aperta in Francia una sottoscrizione la quale ha prodotte delle somme rilevanti che vennero inviate in Inghilterra. D'altra parte si sono ricevuti 612 dollari che si erano raccolti al consolato di Francia a Kon-Kong. Tutto assieme c'è argomento a sperare che l'ospitale potrà presto essere stabilito. Ma occorrono ancora dei fondi per assicurare il successo della bella impresa. In uno dei giorni scorsi, una trentina di *gentlemen* francesi, membri del Comitato, hanno pranzato assieme presso Verey, Regent Street, sotto la presidenza del signor Desvaux il quale secondato dal signor Rimmel in una colletta fatta la sera ottenne il risultato della sottoscrizione di 1500 sterline.

CAPITANERIA DEL PORTO DI ANCONA

Il giorno sette del volgente mese nelle acque di questo porto, e precisamente in vicinanza della scogliera di Porta Pia, venne ricuperato da un barcaiuolo un timone da trabaccolo della lunghezza di metri 6,30, larghezza maggiore metri 0,75, spessore metri 0,10 con mascolo e feminina in ferro dell'estimato valore di lire 60 circa.

Chiunque credesse aver diritto a tale ricupero dovrà presentare le sue domande a questa capitaneria nel termine prefisso dagli articoli 131 e 136 del vigente codice pella marina mercantile.

Ancona, 21 dicembre 1867.

Il Capitano del porto reggente
MAZZERIGLI.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Londra, 27.

Entro a lettere indirizzate ad alcuni membri del governo d'Irlanda furono trovati dei pacchetti di materia esplodente. Uno di questi scoppiò e ferì un agente di polizia. Furono prese precauzioni per proteggere gli stabilimenti del gaz.

A Leeds furono fatti molti arresti.

Atene, 18.

Assicurasi che il Ministero è dimissionario malgrado una forte maggioranza ottenuta in Parlamento. Il Re avrebbe incaricato Bulgaris di formare un Gabinetto di conciliazione.

Parigi, 27.

Dicesi che la flotta inglese sarà concentrata a Malta.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	26	27
Rendita francese 3 %	68 62	68 50
Id. italiana 5 % in cont.	45 —	44 90
Id. id. fine mese	45 10	45 05
Valori diversi.		
Azioni del Cred. mobil. francese	166	158
Ferrovie austriache	505	505
Prestito austriaco 1865	324	323
Ferrovie lombardo-venete	350	348
Id. romane	50	50
Obbligazioni str. ferr. romane	94	92
Ferrovie *Vittorio Emanuele*	40	40

Londra, 27.

Consolidati inglesi . . . . . . — — 92 1/2

Atene, 21.

È imminente una crisi ministeriale. Cumunduros minaccia di dare le sue dimissioni perchè il Re non favorisce la sua condotta politica tendente a liberare l'isola di Candia, facendo rottura colla Turchia.

Cadice, 27.

È arrivata la *Novara* col corpo di Massimiliano.

Madrid, 27.

Apertura delle Cortes. — Il discorso reale constata la tranquillità che regna all'interno e le buone relazioni colle potenze estere. Dice che la Spagna offerse all'imperatore Napoleone il suo concorso morale e materiale in favore del Papato. Soggiunge che il Governo rinunziò a tutti i suoi poteri straordinari. Annunzia che saranno presentati alcuni progetti di legge per l'istruzione pubblica e per equilibrare il bilancio.

I deputati dell'Unione liberale assistettero alla seduta reale.

Parigi, 27.

Corpo legislativo. — Discussione sull'organizzazione dell'esercito. — Rouher combatte l'emendamento di Louvet, il cui risultato sarebbe quello di dare un effettivo non superiore all'attuale che è di 639 mila uomini, mentre il paese ne ha bisogno di 800 mila per essere a livello delle forze militari dell'Italia, dell'Austria, della Prussia e della Confederazione del Nord.

Buffet sostiene l'emendamento; dice che la Francia non vuole trovarsi impegnata in una guerra contro la sua volontà.

L'emendamento di Louvet fu respinto con 177 voti contro 81.

Lisbona, 28.

Avvennero alcuni disordini nelle provincie in seguito alle riforme amministrative.

Parigi, 28.

Il *Constitutionnel*, parlando sopra l'articolo del *Times*, biasima vivamente l'Italia di avere sospeso il pagamento del debito pontificio, che fu l'oggetto di un trattato votato liberamente dalla Camera e dal Senato e sottoscritto in faccia all'Europa.

Un supplemento annesso alla Gazzetta d'oggi contiene la Relazione del delegato speciale del Ministero di grazia e giustizia all'Esposizione universale di Parigi.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 27 dicembre 1867, ore 8 ant.

Il barometro si mantenne stazionario nelle ultime 24 ore su tutta la Penisola. Cielo sereno, mare mosso, domina il nord-ovest.

Le pressioni sono molto alte nel centro d'Europa, ma il barometro comincia a scendere.

Qui il barometro è stazionario e soffia il nord. Stagione buona.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 27 dicembre 1867.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,5 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 759 0	mm 760,0	mm 761,2
Termometro centigrado	0,5	7,0	2 0
Umidità relativa	61,0	30 0	55,0
Stato del cielo	nuvolo sereno	sereno	sereno
Vento direzione / forza	SE debole	NE quasi for.	NE forte

Temperatura massima . . . . + 8,5
Temperatura minima . . . . — 2,5
Minima nella notte del 28 dicembre — 2,5

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica Compagnia di A. Morelli rappresenta: *Celeste — Un marito nel cotone.*

TEATRO NUOVO, ore 8 — La drammatica Compagnia di Amilcare Bellotti rappresenta: *Ingegno e speculazione.*

TEATRO ALFIERI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da A. Monti rappresenta: *Prendendo moglie si fa giudizio — La figlia del re Renato.*

FRANCESCO BARBERIS, gerente.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (Firenze, 28 dicembre 1867)

VALORI		Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corr. L	Fine corr. D	Nominale	Prezzi fatti
Rendita italiana 5 0/0 . . . . god.	1 luglio 1867		51 05	51 »	» »	» »	» »	
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib.	1 ottob. 1867		67 90	67 75	» »	» »	» »	
Id. 3 0/0	»		34 »	33 90	» »	» »	» »	
Imprestito Ferriere 5 0/0	» 1 genn. 1867	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10	»	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni della Banca Naz. Toscana	» ex coupon	1000	» »	» »	» »	» »	1430	
Dette Banca Nazionale nel Regno d'Italia	»	1000	» »	» »	» »	» »	1605	
Cassa di sconto Toscana in sott.	»	250	» »	» »	» »	» »	» »	
Banca di Credito italiano	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni del Credito Mobil. ital.	»		» »	» »	» »	» »	» »	
Obbligazioni Tabacco 5 0/0	»	1180	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni delle SS. FF. Romane	» 1 luglio 1866	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0/0 delle suddette	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	»	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette (dedotto il supplemento)	» 1 genn. 1867	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD	» 1 luglio 1867	500	» »	» »	» »	» »	162 »	
Dette	» 1 marzo 1867	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar.	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette (dedotto il supplemento)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni SS. FF. Meridionali	» 1 luglio 1867	500	» »	» »	» »	» »	198 »	
Obblig. 3 0/0 delle dette	» 1 ottob. 1867	500	120 »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. dem. 5 0/0 in ser. comp.	»	505	403 »	402 3/4	» »	» »	» »	
Dette in serie di 1 e 2	»	505	405 »	404 »	» »	» »	» »	
Dette in serie non comp.	»	505	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale 5 0/0 obbl.	» 2ª emissione	500	» »	» »	» »	» »	67 »	
Detto in sottoscrizione	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto liberato	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale di Napoli	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto di Siena	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	» 1 luglio 1867		» »	» »	» »	» »	51 75	
3 0/0 idem	» 1 ottob. 1867		» »	» »	» »	» »	35 »	

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	30		
dto.	30			Trieste	30			dto.	90	28 30	28 25
dto.	60			dto.	90			Parigi	30		
Roma	30			Vienna	30			dto.	90	112 5/8	112 3/8
Bologna	30			dto.	90			Lione	90	—	—
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90	—	—
Napoli	30			dto.	90			Marsiglia	90	—	—
Milano	30			Francoforte	30			Napoleoni d'oro		22 55	22 51
Genova	30			Amsterdam	90						
Torino	30			Amburgo	90			*Sconto Banca*			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0 51 02 per 15 gennaio.

Il sindaco: A. MORTERA.

SOCIETÀ ANONIMA

DELLE

STRADE FERRATE ROMANE

(Sezione Nord e Centrale Toscana)

La Commissione mista, con deliberazione del 14 dicembre corrente, per i motivi in essa indicati, autorizzò i Consigli della sezione Nord, della sezione Sud e della già Centrale Toscana a portare a cognizione degli interessati che il *pagamento* delle *cartelle estratte* e dei *cuponi* che sono per maturarsi col mese corrente, non potrà esser fatto alla scadenza dalla Società. In seguito a questa deliberazione, e presi, in ordine all'articolo 26 della convenzione del 22 giugno 1864, approvata con legge del 14 maggio 1865, i necessari accordi col R. Governo garante pel pagamento degli interessi e del capitale di alcuni titoli delle antiche Società, il sottoscritto, in nome della Commissione mista, è stato autorizzato con officiale del Ministro delle finanze a pubblicare il seguente

AVVISO.

A cominciare dal 2 gennaio 1868 il R. Tesoro eseguirà il *pagamento* degli *interessi* e delle *ammortizzazioni* scadenti nel 2° semestre 1867 sui seguenti titoli della Società delle Ferrovie Romane:

1. N° 79,738 Azioni della già Società delle Strade Ferrate Livornesi, emesse il 1° luglio 1860, portanti ciascuna l'interesse semestrale di Ln. 10 50;
2. N° 20,655 Obbligazioni di Serie A della Società suddetta, emesse in aprile 1860, portanti ciascuna l'interesse semestrale di Ln. 7 50;
3. N° 7,050 Obbligazioni di Serie B della medesima Società, emesse il 1° gennaio 1860, portanti ciascuna l'interesse semestrale di Ln. 7 50;
4. N° 69,512 Obbligazioni di Serie C della Società suddetta, emesse li 15 novembre 1861, portanti ciascuna l'interesse semestrale di Ln. 7 50;
5. 99,303 Obbligazioni di Serie D_1 della detta Società, emesse il 1° maggio 1862, portanti ciascuna l'interesse semestrale di Ln. 7 50;
6. N° 129,094 Obbligazioni Serie D_2, emesse dalla Società stessa in gennaio 1864, portanti ciascuna l'interesse semestrale di Ln. 7 50;
7. N° 11,731 Obbligazioni della già Società della Strada Ferrata Centrale Toscana di Serie A, emesse il 1° gennaio 1865, portanti ciascuna l'interesse semestrale di Ln. 12 50;
8. N° 33,966 Obbligazioni della Società suddetta di Serie B, portanti ciascuna l'interesse semestrale di Ln. 12 50;
9. Saranno parimente pagati dal Tesoro dello Stato i frutti al secondo semestre del 1867 di n° 35,964 Obbligazioni della Società suddetta di Serie C, portanti ciascuna l'interesse semestrale di Ln. 12 50.

La Società delle Strade Ferrate Romane avendo diritto di rivalersi verso i portatori dei titoli anzidetti della tassa sulla ricchezza mobile per la quota governativa relativa al secondo semestre 1867, all'atto del pagamento sarà fatta la prelevazione dell'8 p. 0[0, e così saran ritenute pel semestre al 2 gennaio 1868 e per ciascuna cedola le somme seguenti:

Centesimi 84 per ogni cedola delle azioni della Società delle già Strade Ferrate Livornesi;

Centesimi 60 per ogni cedola delle Obbligazioni della Società suddetta di Serie A, B, C, D_1 e D_2;

Lire 1 per ogni cedola delle Obbligazioni della Società della Strada Ferrata Centrale Toscana, Serie A, B e C.

Il pagamento degli interessi e dell'ammortizzamento dei titoli della già Società delle Strade Ferrate Livornesi sarà fatto dalla Tesoreria Centrale del Regno in Firenze, via Cavour, n° 63, e quelli della già Società della Strada Ferrata Centrale Toscana continueranno ad esser pagati dalle Tesorerie provinciali di Firenze, Torino, Genova, Milano e Livorno.

Per le Obbligazioni delle Strade Ferrate Romane non direttamente garantite dal R. Governo, un prossimo avviso indicherà il giorno nel quale la Società ne incomincierà il pagamento.

Firenze, 24 dicembre 1867.

Per la Commissione mista
T. Mangani.

4489

SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE

del Sud dell'Austria e della Venezia, della Lombardia e dell'Italia Centr.

AVVISO.

Il Consiglio d'amministrazione ha l'onore di prevenire i signori possessori di obbligazioni della Società che nella seduta pubblica che ebbe luogo a Vienna il 16 dicembre 1867 furono estratte 5320 obbligazioni, portanti i numeri seguenti:

Serie A.

N.	15,501	al	15.600	100	Obblig.
»	40,601	al	40,700	100	»
»	105,901	al	105,933	33	»
»	108,301	al	108,400	100	»
»	141,701	al	141,800	100	»
				433	Obblig.

Serie C.

N.	7,501	al	7,600	100	Obblig.
»	39,021	al	39,041	21	»
				121	Obblig.

Serie K.

N.	54,051	al	54,068	18	Obblig.
»	74,201	al	74,300	100	»
»	175,901	al	176,000	100	»
»	180,501	al	180,600	100	»
»	195,701	al	195,800	100	»
»	205,901	al	206,000	100	»
»	231,401	al	231,500	100	»
»	251,901	al	252,000	100	»
				718	Obblig.

Serie O.

N.	61,142	al	61,200	59	Obblig.
»	65,401	al	65,500	100	»
»	70,501	al	70,600	100	»
»	113,401	al	113,500	100	»
»	137,001	al	137,100	100	»
				459	Obblig.

Serie H.

N.	4,501	al	4,600	100	Obblig.
»	31,701	al	31,800	100	»
»	113,201	al	113,300	100	»
»	117,601	al	117,700	100	»
»	216,801	al	216,900	100	»
»	219,601	al	219,700	100	»
»	254,001	al	254,100	100	»
»	285,481	al	285,498	18	»
				718	Obblig.

Serie I.

N.	325,601	al	325,700	100	Obblig.
»	329,001	al	329,100	100	»
»	367,944	al	368,000	57	»
»	368,801	al	368,900	100	»
»	380,501	al	380,600	100	»
»	465,901	al	466,000	100	»
»	497,701	al	497,800	100	»
»	567,401	al	567,500	100	»
»	661,401	al	661,500	100	»
»	665,901	al	666,000	100	»
				957	Obblig.

Serie D.

N.	742,401	al	742,500	100	Obblig.
»	751,344	al	751,400	57	»
»	778,401	al	778,500	100	»
»	783,201	al	783,300	100	»
»	784.201	al	784,300	100	»
»	821,201	al	821,300	100	»
»	852,401	al	852,500	100	»
»	867,101	al	867,200	100	»
»	903,901	al	904,000	100	»
»	1,019,501	al	1,019,600	100	»
				957	Obblig.

Serie S.

N.	1,113,701	al	1,113,800	100	Obblig.
»	1,170,501	al	1,170,600	100	»
»	1,185,901	al	1,186,000	100	»
»	1,188,001	al	1,188,100	100	»
»	1,213,901	al	1,214,000	100	»
»	1,293,501	al	1,293,600	100	»
»	1,380,301	al	1,380,400	100	»
»	1,380,901	al	1,381,000	100	»
»	1,397,744	al	1,397,800	57	»
»	1,465,801	al	1,465,900	100	»
				957	Obblig.

Il rimborso delle suddette obbligazioni, in ragione di italiane lire effettive 500 l'una, si farà a datare dal 2 gennaio 1868, ritirando il titolo relativo in originale:

a TORINO presso la Direzione Generale della Società (Via Cernaja, n. 9).
a MILANO presso il signor C. F. Brot (Via del Giardino).
a VENEZIA presso la Stazione Ferroviaria.
a BOLOGNA presso la id. id.

Per tutte le obbligazioni estratte ed indicate di sopra, non saranno più pagati interessi a decorrere dal 1° gennaio 1868. 4501

Ferrovie dell'Alta Italia

Si rendono avvisati i signori portatori di azioni, non riscattate, della ferrovia da Torino a Susa, che gl'interessi ed il dividendo pel secondo semestre 1867 sono stati per ogni azione fissati come segue:

Interessi . . . . . . L. 11 25
Dividendo . . . . . . » 9 15

Totale . . . L. 20 40

I pagamenti verranno effettuati a cominciare dal 1° gennaio 1868, dalla Cassa dell'esercizio - Stazione di Torino, Porta Nuova.

4512 **La Direzione dell'Esercizio.**

4455 **Estratto.**

Mediante pubblico istrumento del dì diciotto dicembre mille ottocento sessantasette, rogato dal notaro ser Vincenzio Guerri, da registrarsi nel termine prescritto dalla legge, i signori Olinto, Giulia, Marianna e Leopolda, figli, ora tutti maggiori di età, del signor Guglielmo Pini, possidenti, ed il primo di loro pittore a fresco, e le altre attendenti alle cure domestiche, domiciliati in Firenze, a causa della espropriazione per pubblica utilità dichiarata col decreto reale del dì 5 aprile 1866, hanno ceduto, venduto e trasferito alla comunità di Firenze un appezzamento di terreno lavorativo, vitato, pioppato, fruttato, nel quale esiste un pozzo nero, della estensione superficiale di ari 49 40, faciente parte della particella catastale di n. 639, articolo di stima 457, nella sezione D della comunità già di Rovezzano, ora di Firenze, a cui confina: 1° a tramontana viuzzo della Torre mediante muro di cinta; 2° a levante una delle residuali porzioni di questo possesso; 3° a mezzogiorno Gattai con terre espropriabili; 4° a ponente, e per piccolo tratto di nuovo a mezzogiorno, Lemmi Luigi pure con terre da espropriarsi; e 5° a ponente l'altra porzione della medesima proprietà Pini fino al viuzzo primo citato confine, salvo se altri, ecc.

La qual vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo comprensivo di ogni e qualunque titolo d'indennità, di lire ital. cinquemila quattrocento novantadue, che dovrà esser pagato dalla comunità di Firenze unitamente ai frutti al cinque per cento dal dì 1° ottobre 1866, previa però la prova della libertà del fondo espropriato, decorsi che siano trenta giorni da quello nel quale sarà inserito il presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'art. 54 della legge de' 25 giugno 1865

Dott. Luigi Lucij
proc. della comunità di Firenze.

4481 **Avviso.**

Squillacioti Francesco Enrico di Giuseppe del comune di Santa Caterina del Jonio, provincia di Calabria Ultra Seconda, perchè va a sposare l'unica figlia del signor Francesco Del Balzo, ha chiesto al Re di venire autorizzato ad aggiungere all'attuale suo cognome quello di Del Balzo, ed il Guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti autorizzò con decreto del 13 novembre corrente anno 1867 il richiedente a far eseguire la pubblicazione della sua domanda, giusta le prescrizioni dell'art. 121 Real decreto del 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile. Invita perciò chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nei modi e termine di legge, uniformemente alla quale ha inserito il presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* avendo precedentemente fin dal 7 corrente praticato lo stesso nel *Giurista Calabrese*, N 49, 2° supplemento.

Santa Caterina del Jonio, 19 dicembre 1867.

Francesco Enrico Squillacioti.

Citazione.

L'anno mille ottocento sessantasette e questo dì ventuno dicembre in Firenze.

Alla richiesta della ditta bancaria Maquay e Pakenham, residente in Firenze ed elettivamente in detta città, in via dei Rustici, N. 7, presso il dottor signor Cesare Pecchioli.

Io Giuseppe Campetti usciere addetto al tribunale civile e correzionale di Firenze, ivi domiciliato, via le Carra, N. 58, ho citato, a senso dell'articolo 141 del Codice di procedura civile, il signor Enrico De-Saint Marié, di domicilio e dimora incognito, a comparire nel termine voluto dalla legge avanti il tribunale civile di Firenze, ff. di tribunale di commercio, per sentirsi condannare anche con arresto personale, a restituire alla ditta medesima N. 52 obbligazioni (cinquantadue) della Società delle strade ferrate livornesi, serie D. N. 02, del capitale nominale di lire cinquecento ciascuna, portanti la rendita annua di italiane lire settecento ottanta, con decorrenza dal 1° luglio mille ottocento sessantasette al valore che avevano nel 15 settembre 1866, ad esso signor De-Saint Marié, consegnate a titolo di deposito fruttifero il 15 marzo 1866, mediante privato atto, registrato a Firenze il 22 novembre 1867, reg. 11, fog. 46, N. 715; ovvero a pagare la somma di italiane lire dieci mila, capitale che per convenzione si determinò essere rappresentato dalle dette obbligazioni, più gli interessi su detta somma o sull'ammontare delle obbligazioni alla pattuita ragione del 7 per 0[0 all'anno, decorsi dal 15 ottobre p. p. e decorrendi, salvo nell'un caso o nell'altro l'abbuono di quanto giustificherà aver soddisfatto in conto di capitale, ed a sentirsi condannare nelle spese del giudizio.

Il tutto con sentenza eseguibile provvisoriamente anche quanto all'arresto personale, e con riservo in fine a favore della ditta istante delle partecipazioni concessele su gli utili sperabili dall'appalto che il detto signor De-Saint Marié aveva assunto, e relativo alla costruzione del bacino o darsena nel porto di Brindisi.

Ed io ridetto usciere, sempre ai termini dell'art. 141 del Codice di procedura civile, ho rilasciato copia di detta citazione nell'ufficio del procuratore del Re in Firenze, parlando al signor avv. Cesare Barli, segretario ivi ritrovato; ed altra copia simile ho affissa alla porta esterna del detto tribunale.

4515 G. Campetti, usciere.

Ministero della Marina

Avviso d'asta.

La Commissione d'incanti del Ministero di marina radunatasi il giorno 16 corrente per verificare le offerte che fossero, come da avviso d'asta del 26 novembre p. p, state trasmesse per l'appalto della fornitura alla R. marina nel 2° dipartimento di 1000 metri cubi di legname di pino di Corsica, dichiarò deserto l'esperimento non avendo ricevuta alcuna offerta.

Dovendosi quindi procedere ad un secondo esperimento in cui l'appalto potrà essere deliberato ancorchè s'abbia una sola offerta, si rende pubblicamente noto quanto segue:

Sono da provvedersi alla R. marina nel 2° dipartimento marittimo (Napoli) durante l'anno 1868 metri cubi 1000 di legname di pino di Corsica in pezzi quadri, per la complessiva somma di L. 90,000.

Le condizioni d'appalto risultano dal relativo capitolato, che è visibile tutti i giorni presso il Ministero della marina, e presso i Commissariati generali dei tre dipartimenti marittimi.

Il deposito a farsi in garanzia del contratto è di lire 18,000.

L'impresa formerà un solo lotto e si procederà all'aggiudicamento nel modo seguente:

Tutti coloro che vorranno concorrere dovranno trasmettere al Ministero della marina, per mezzo della posta con piego assicurato, le proprie offerte unitamente al certificato dell'eseguito deposito a garanzia del contratto a stipularsi. Il piego sarà fatto in modo che il certificato suddetto sia separato dalla scheda contenente l'offerta, la quale dovrà essere chiusa in busta suggellata.

I pieghi contenenti le offerte dovranno essere consegnati alla posta entro tutto il giorno 2 del mese di gennaio pross., senza di che le medesime non saranno ammesse. Dovranno scriversi accanto all'indirizzo le seguenti parole: « Offerta per la fornitura di metri cubi 1000 di legname di pino di Corsica, di di cui in avviso d'asta del giorno 19 dicembre 1867. »

Al mezzodì del giorno 8 detto gennaio le offerte raccolte saranno da apposita Commissione nella sala d'incanti del Ministero della marina pubblicamente aperte, e l'appalto sarà provvisoriamente aggiudicato a colui il cui partito sarà trovato migliore in confronto degli altri e della scheda dell'Amministrazione.

Tutte le offerte presentate e il nome dei concorrenti e del deliberatario provvisorio saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*; ed in essa come pure negli avvisi che saranno diffusi per notificare l'avvenuto deliberamento, sarà indicato il modo necessario a seguirsi per presentare l'offerta del ventesimo nel termine fissato di giorni 15 dalla data dei suddetti avvisi e della nota inserta nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il deliberatario dell'appalto depositerà, oltre all'ammontare della tassa di registro, lire 500 per le spese di stampa, d'incanto e di stipulazione.

Firenze, 19 dicembre 1867.

Il Segretario ai contratti
Celesia.

4439

Avanti il tribunale civile di Vercelli

Atto di citazione per pubblici proclami.

Il municipio di San Germano Vercellese in persona del suo sindaco signor Luigi fu notaio Giuseppe Deabate, residente in detto luogo, e che nel giudicio sarà rappresentato dal suo procuratore causidico capo Alessandro Furno, tale costituito con mandato delli dieci dicembre milleottocento sessantasette autentico Bressa, nel cui ufficio in Vercelli elegge domicilio, espone quanto infra:

Il Consiglio comunale, occupandosi fin dagli anni milleottocento cinquantanove e milleottocento sessanta della pratica della rivendicazione dei terreni comunali usurpati, dava incarico ai due periti, signori geometra Carlo Locarni e Ferdinando Azario, di procedere alle opportune verificazioni stipulando colli medesimi per tale oggetto apposita convenzione.

Si misero dessi all'opera, e compiutosi finalmente il lavoro, lo rassegnavano al Consiglio col mezzo di nove tavole planimetriche e di un esteso e dettagliato colonnario contenente la descrizione per ordine alfabetico di tutti gli attuali ritentori delle varie frazioni di terreno riconosciuto di spettanza comunale, colla indicazione del numero di mappa e della superficie da ciascuno di essi occupata della natura del suolo e sua destinazione prima dell'avvenutane occupazione e coll'aggiunta del valore relativo.

A ciascun ritentore venne spedito uno estratto dell'articolo che lo concerneva con tutte le designazioni avanti indicate, e col diffidamento che gli accennati documenti restavano depositati nella sala comunale dove gli interessati potevano averne comunicazione.

Successivamente furono li medesimi con apposita circolare invitati od a dismettere il terreno comunale occupato, od a farne l'acquisto ai prezzi peritati, accordando loro tutte le facilitazioni che sono nella stessa lettera circolare indicate.

A tal fine il municipio di S. Germano si rivolge alla via giuridica, e dietro la facoltà ottenuta con decreto quattordici volgente dicembre del tribunale civile di Vercelli, mentre nella forma ordinaria provoca la citazione delle persone in esso decreto indicate, fa instanza citarsi per pubblici proclami tutti gli altri possessori dei beni usurpati e specialmente quelli infra nominati a comparire avanti il tribunale civile di Vercelli in via formale nel termine di giorni quaranta prossimi, e nel notificar loro il deposito nella cancelleria del tribunale delle suddette nove tavole planimetriche e del colonnario formati dai periti Locarni ed Azario colla data del sei febbraio mille ottocento sessantasette, non che delle due circolari stampate, venticinque aprile e venti novembre mesi scorsi, li interpella sul fatto della occupazione e possesso delle singole frazioni di terreno comunale a ciascuno di essi attribuite in detto colonnario, e ciò admesso o provato,

Conchiude

Dichiararsi li medesimi tenuti, ciascuno rispettivamente in ciò che lo riguarda e per le frazioni di terreno comunale ad esso applicate nel suddetto colonnario dei periti, ad effettuarne la dismissione in favore del comune coi frutti dal giorno dell'indebito possesso e colle spese, con riserva di spiegare in corso di causa quelle altre instanze e conclusioni che potranno essere del caso.

Generalità dei ritentori.

Albano Giuseppe - Alice Germano fu Bernardino - Aprà Giuseppe fu Felice - Auda Luigi - Azario Giuseppe fu Giuseppe - Beolo Rosa fu Giovanni vedova Clesia - Borasio Antonio fu Stefano - Botta Giuseppe - Bragatto Germano fu Giuseppe - Calosso Giuseppa fu Giovanni moglie Crovella - Cavagliani Angelo - Comello Giovanni fu Gerolamo - Corbetta conte Giuseppe fu Cesare - Crovella Pietro fu Agostino - Ferratti cavaliere Angelo - Foglino Giuseppe e Francesco fu Giuseppe - Grondino Carlo - Orecchia Gioanni, Antonio e Giuseppe fu Michele - Pagano avvocato cavaliere Giuseppe - Parrocchiale di Vittignè - Pensa di Marsaglia cavaliere Evargisto fu conte Carlo e nipoti di fratello conte Emiliano - Perazzo Alessandro e Maddalena fu Gioanni rappresentati dalla madre Roncarolo Maria - Petiti Teresa fu Germano moglie di Martinotti Andrea - Petiti Maria fu Germano moglie di Perazzo Vittore - Rolla Andrea fu Lorenzo - Semivario arcivescovile di Vercelli - Soragna Pietro fu Giuseppe - Spassino Antonio fu Pietro - Tarello Angelo e Camillo fu Carlo - Villa Gioanni fu Antonio - Volpe Luigi fu Ignazio.

Vercelli, 22 dicembre 1867.

4478 Furno, proc. capo.

Decreto d'adozione.

N. 327 R. R.

La R Corte d'Appello sedente in Milano:

Udita la relazione fatta in camera di Consiglio dal consigliere delegato, e la lettura dei documenti annessi all'atto 9 andante dicembre, col quale il ragioniere Felice Pestagalli del fu Giacomo, vedovo di Angela Caimi, già consigliere della cessata contabilità in Milano, domiciliato nei Corpi Santi di Porta Venezia, ha dichiarato, a mezzo del di lui procuratore avvocato Ranieri Triulzi, di adottare la di lui figliastra Emilia Elisabetta Fortunata Pagani dei defunti Rocco e Caimi Angela, rimaritata questa nel suddetto Felice Pestagalli, pure domiciliata nei Corpi Santi di Porta Venezia:

Sentito il Pubblico Ministero:

Fa luogo alla predetta adozione, ed ordina che un esemplare del presente decreto sia pubblicato ed affisso all'albo di questa Corte, e altri esemplari agli albi del locale tribunale civile e correzionale e dell'ufficio municipale dei Corpi Santi di Porta Venezia, ed inserito nel giornale degli annunzi giudiziarii del distretto e nel giornale ufficiale del Regno, e rimette il ragioniere consigliere Felice Pestagalli all'osservanza dell'art. 219 del Codice civile.

Li 18 dicembre 1867.

Il primo presidente
Quintavalle.

4487 Cornalia, canc.

Avviso.

Si fa noto come in seguito al rincaro del sesto verificatosi nel 20 dicembre andante sul prezzo di L. 1,507 e centesimi 93, per il quale alla pubblica udienza del tribunale civile e correzionale di Firenze del 7 dicembre detto era già avvenuta la liberazione dell'immobile, espropriato in danno di Giovacchino Machiavelli, conforme resulta dal relativo avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre stante, n. 330, il presidente del tribunale surriferito con suo decreto del 21 di questo mese ha ordinato esporsi nuovamente all'incanto l'immobile anzidetto sul prezzo come sopra aumentato a L. 1,759 25, alle medesime condizioni già espresse nel bando del 7 giugno 1867, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio successivo, n. 183, destinando per tale nuovo incanto la pubblica udienza che dal surriferito tribunale civile sarà tenuta la mattina dell'8 febbraio 1868, a ore 11. E tutto a forma di legge.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze.

Li 24 dicembre 1867.

4493 Seb. Magnelli, canc.

Avviso.

Si fa noto che i lotti terzo e quinto de'beni espropriati a danno del dott. Alessandro Comandoli furono alla udienza del tribunale civile e correzionale di Pisa del 20 dicembre corrente venduti a favore del signore Palmiro Burchielli di Campo: il lotto terzo per la somma di lire 1,059 17; ed il lotto quinto per la somma di lire 1,031 43; e che il termine per l'aumento del sesto scade il quattro gennaio 1868.

Si fa noto inoltre che l'incanto del lotto primo dei suddetti beni Comandoli è stato prorogato all'udienza del dì 17 gennaio detto col primo debasso del 10 per cento sul prezzo di stima.

Dalla cancelleria del detto tribunale li 26 dicembre 1867.

4520 Dott. Tito Berti, vice canc.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE.

AVVISO D'ASTA.

In seguito alla diminuzione del ventesimo, fatta in tempo utile, sul prezzo di lire 174,907 08, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 29 novembre ultimo scorso, pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti all'apertura e sistemazione del tronco della strada nazionale da Cagliari a Terranova, compreso fra l'abitato di Orosei e quello di Dorgali, in provincia di Sassari, della lunghezza di metri 19,974 43,

si procederà alle ore 12 meridiane di sabato 4 gennaio p. v., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, dinanzi il direttore generale delle acque e strade, e presso la Regia prefettura di Sassari, avanti il prefetto, simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa al miglior oblatore in diminuzione della somma di lire 166,161 73, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto dietro la fatta offerta del ventesimo.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte estese su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitoli d'appalto in data 12 settembre 1867, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze e Sassari.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro il termine di due campagne.

I pagamenti saranno fatti a rate di lire 10,000 in proporzione dell'avanzamento dei lavori, sotto la ritenuta del ventesimo a guarentigia, da corrispondersi coll'ultima rata a seguito del finale collaudo dei lavori, al quale si procederà sei mesi dopo la regolare ultimazione di tutte le opere.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione di grandi lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di sei mesi da un ispettore od ingegnere capo del Genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato.

2° Fare il deposito interinale di lire 13,000 in numerario o biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel preciso e perentorio termine che gli sarà fissato dall'amministrazione, depositare in una delle casse governative a ciò autorizzate lire 50,000 in numerario, biglietti della Banca Nazionale o cartelle al portatore del debito pubblico, al valor nominale, e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Le spese tutte inerenti all'appalto, nonchè quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'amministrazione l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Firenze, 20 dicembre 1867.

Per detta Direzione Generale
A. Verardi, *capo sezione.*

4446

COMMISSARIATO GENERALE

DELLA REGIA MARINA NEL PRIMO DIPARTIMENTO

Avviso d'asta

Vendita della Regia piro-corvetta *Ruggero*.

Si notifica che nel giorno 4 gennaio 1868 alle ore 12 meridiane si procederà in Genova, nella sala degli incanti, sita in attiguità dell'ingresso principale della Regia Darsena, avanti il commissario generale a ciò delegato dal Ministero di marina, alla vendita dello

Scafo della Regia piro-corvetta a ruote *Ruggero* con la sua macchina a vapore e le sue caldaie di rame.

Con lo scafo vengono cedute tutte le divisioni interne, comprese le paratie in mogano ed acero delle camere del comandante e stato maggiore, le Scale e tutti gli altri oggetti d'installazione fissi a bordo ed ivi esistenti, non che i tre alberi di maestra, trinchetto e bonpresso. Vengono però eccettuate dalla vendita le due trombe alla Dowton esistenti a bordo.

La macchina motrice completa in buono stato e pronta a funzionare è della fabbrica Mandslay Sons et Field a 4 cilindri e della forza nominale di 300 cavalli. Con essa si cedono le ruote a pale e le carboniere, le 4 caldaie in rame a galleria coi loro accessori nello stato in cui si trovano.

Il prezzo d'asta è di lire 175,000.

Il deliberatario non potrà prendere possesso del legno acquistato se non avrà prima pagato il prezzo risultante dall'incanto, il quale pagamento dovrà esser fatto nel termine di 15 giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita, sotto pena di perdere la cauzione, e con facoltà alla Regia marina di vendere il legno a danno e spese dell'aggiudicatario.

La consegna del bastimento avrà luogo nel golfo della Spezia nel punto che sarà designato dall'autorità superiore di marina.

L'appalto formerà un solo lotto.

Le più dettagliate condizioni sono visibili presso il commissariato generale sito nella Regia Darsena in tutte le ore d'ufficio di ciascun giorno.

L'aggiudicazione seguirà seduta stante a favore di colui che nella sua scheda firmata e suggellata avrà fatto miglior partito di un tanto per cento, maggiore però dell'aumento minimo stabilito dal Ministero della marina, in una scheda segreta, deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti alla compra, per essere ammessi a presentare il loro partito, dovranno depositare la somma di lire 30,000 in contanti o in cartelle del debito pubblico.

Tale deposito sarà restituito seduta stante a quelli che non risulteranno aggiudicatari, mentre il deposito fatto dall'aggiudicatario sarà ritenuto dalla R. marina come cauzione per il compimento degli obblighi assunti, e verrà restituito quando avrà eseguito il pagamento del prezzo convenuto.

Per le spese d'incanti, contratto, tassa di registro ecc. si depositeranno lire 1200.

Genova, 20 dicembre 1867.

Il S. Commissario di Marina ai contratti
G. S. Canepa.

4497

Comunità di Vaglia

AVVISO.

Il sindaco della comunità suddetta porta a pubblica notizia essere aperto il concorso al posto del tesoriere comunale con l'annuo stipendio di L. 235 pagabili a rate mensili posticipate, e con il provento delle penali a suo vantaggio, tolto il contributo governativo, con che sia responsabile dei pagamenti per incurata esazione.

I concorrenti al posto che sopra dovranno rimettere entro il giorno 31 dicembre corrente all'uffizio comunale franche di posta le loro istanze in carta da bollo da centesimi cinquanta corredate dei certificati della Corte d'appello, del tribunale di circondario e della giudicatura mandamentale, non che della garanzia di L. 8,000 o in cartelle del debito pubblico pel valore nominale o con ipoteca speciale su fondo libero in beni stabili.

Vaglia, dal municipio li 22 dicembre 1867.

Il Sindaco
Luca Del Turco.

4479

FIRENZE — Tip. Eredi Botta, via del Castellaccio.